

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**Ricorso con istanza ex art. 52 comma 2 c.p.a.**

nell'interesse dei Sigg.ri,

Cognome	Nome	C.F.
MARTUCCI	GIOVANNI	MTRGNN87P14E986T
ALBANESE	GIOVANNI	LBNGNN69L06L213B
CHIARAPPA	MASSIMO	CHRMSM73C12L702Q
DI BENEDETTO	FABRIZIO	DBNFRZ77H09A883G
ORANGER	ROBERTO	RNGRRT79L04A662P
LACANNA	ANTONIO	LCNNTN75T05H888M
FANELLI	DONATA	FNLDNT76T66A662A
MATERA	MONIA	MTRMNO87T63A048M
DAMBROSIO	PASQUALE	DMBPQL87C24A662P
FORTUNATO	ROSSELLA	FRTRSL95D65A048E
GRANDONE	RAFFAELE	GRNRFL83P22F205S
PERRONE	SARA	PRRSRA83D49C978B
BRESCIA	GIULIO	BRSGLI88B17A662O
MIRIZZI	DOROTEA	MRZDRT80P70A225I
NAPOLI	BARBARA	NPLBBR81P45A662T
PADUANELLI	GREGORIO	PDNGGR72P07L109F

rappresentati, difesi e meglio generalizzati per mandato speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle mails [santi.delia@avvocatosantidelia.it](mailto:santi.delia@avvocatosantidelia.it) – [info@avvocatomichelebonetti.it](mailto:info@avvocatomichelebonetti.it) e [pecavvsantidelia@cnfpec.it](mailto:pecavvsantidelia@cnfpec.it) - [michelebonetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelebonetti@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliati in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Avvocato Michele Bonetti & Partners)

**contro**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

il **CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**e**

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI**, in persona del Rettore *pro tempore*,

**e nei confronti**

dei controinteressati in atti

**per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare,**

a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it), nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

- a1)** del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
- b1)** del D.r. di nomina della Commissione 1204 del 1.04.2014 rettificato con D.R. 1219 del 3 aprile 2014; della nota 34630 del 12.05.2014 e dei suoi allegati in atti, dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo (a titolo meramente esemplificativo il verbale n. 2, il verbale d'aula 3 e 8) ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
- b2)** della documentazione di concorso distribuita ai candidati per tutti i motivi in atti e nella parte in cui viola l'anonimato come meglio descritto in atti e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;
- b3)** del provvedimento pubblicato sul sito dell'Ateneo di divisione nelle varie aule dei candidati senza di fatto rispettare il criterio dell'età anagrafica stabilito ex D.M. n. 85/14;
- c)** dell'articolo 10, comma 1 del D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014, nella parte in cui viene dichiarata la non idoneità dei soggetti con punteggi più bassi di 20.
- d1)** del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, fra l'altro, nei corsi di cui all'avviso del MIUR 13.01.2014, n. 562;
- d2)** *ove occorrer possa*, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati;
- d3)** del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015";
- d4)** del D.M. del 10 marzo 2014 n. 220 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015";
- e)** della nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;
- e1)** della nota MIUR dell'15 aprile 2014 con la il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;
- e2)** dei lavori e delle determinazioni della commissione interna all'Ateneo e di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;
- e3)** del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Bari decreto 402 del 7 febbraio 2014 a firma del Rettore Uricchio;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

#### **per l'accertamento**

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta

#### **per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

\*\*\*\*\*

#### PREMESSE:

#### **1. Il test di ammissione e il plico rubato a Bari.**

**1.1.** L'8 aprile 2014 si sono celebrate le prove di ammissione ai corsi programmati di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria per l'a.a. 2014/2015 e tutti i ricorrenti l'hanno svolta presso l'Ateneo di Bari. La tabella allegata (rimessa solo per comodità espositiva al termine della parte in fatto) riporta i dati dettagliati dei ricorrenti poi rimessi nello stesso fascicolo di parte corredati di codici personali per la prova e ulteriori e forse anche ultronee schede in atti sotto la forma di autocertificazioni.

**1.2.** Presso l'Ateneo di Bari, il giorno della prova, si è appreso che uno dei pacchi contenenti il materiale di concorso era stato manomesso e che dalla scatola era stato trafugato un plico contenente tutte le domande, uguali per tutti i candidati del Paese.

I verbali in atti riportano quasi fedelmente quanto è accaduto nell'aula 3. **Non venivano sorteggiati due candidati, ma si proponevano** per la verifica dei pacchi due candidati: Dibello Antonio e Stallone Ilaria. Il verbale dell'aula incriminata riporta: *“La commissione, il responsabile d'aula e i candidati Di Bello Antonio, Stallone Ilaria Anna Eleonora e Siacca Giuseppina hanno evidenziato su uno dei due plichi contenenti moduli risposte (dal n. 3651 al 3700) consegnati in aula III di economia delle anomalie.”*

L'Avv. Di Bello e l'Avv. Stallone presenti nell'aula dei c.d. “grandi d'età” si accorgono che un pacco giunto in aula ha qualcosa che non va, nonostante come riferito anche nel verbale n. 2 *“il sigillo si presenti integro”* e non sia stranamente saltato. Notano nella parte sottostante al pacco che il nastro è stato leggermente *“scollato”* (il termine è quello del verbale 2 che a nostro avviso non coincide pienamente con i fatti occorsi) ad arte, ovvero senza far saltare il delicatissimo sigillo strutturato e ideato dal Cineca e dal Miur per “scattare” anche per manomissioni del nastro adesivo. A quel punto inizia una discussione con i sorteggiati (i primi due sorteggiati – rectius, candidati offertisi spontaneamente - sono già laureati in legge e Avvocati di professione ma con un sogno mai realizzatosi di diventare medici) e *“La commissione decide, d'accordo con i candidati e la polizia di stato, di aprire il plico in questione e contare i moduli contenenti al suo interno. Le buste risultano essere 49 anziché 50. Il plico viene sostituito con un altro completamente integro contenente i plichi dal n.3601 al 3650.*

Ma ora vediamo quel che è successo nell'aula 8, meno nota alla cronache. Il verbale dell'aula riporta:

#### **“AULA VIII DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA (...)**

- > Moduli risposta chiusi in busta consegnati al termine della prova n. 66
- > Moduli anagrafica consegnati al termine della prova n. 66
- > Moduli risposta annullati consegnati al termine della prova n. 66
- > Questionari utilizzati consegnati al termine della prova n. 66

*In chiusura è stata riscontrata la mancanza di un ~~plico~~ (la parola è stata cancellata con una riga dai verbalizzanti) questionario utilizzato. Quindi consegna 65 questionari.”*

Dunque **da 66** questionari (o plichi? rileva ma dopo i noti fatti fino ad un certo punto) **a 65**. Manca di nuovo altra documentazione con le domande del test.

Insomma non solo manca un plico, manca anche un questionario. A dirlo è l'Ateneo nel suo verbale e nel questionario vi sono le domande, tanto per capirci i 60 quesiti uguali per tutta una prova nazionale. La Commissione se ne è accorta al termine non sanzionando o non individuando il candidato interessato, ma ha notato che manca un questionario e dunque ha controllato la documentazione che i candidati dovrebbero consegnare in una busta. In tale aula pertanto i

commissari per essersi accorti dell'assenza di un questionario hanno violato l'anonimato. Ma non solo.

Perché rileva anche questa ulteriore censura?

Rileva poiché se analizzata unitamente alle irregolarità (vd. il motivo specifico sulle irregolarità a Bari vd. motivo III) denunciate all'Udu e riportate nelle schede in atti dei ricorrenti, nonché nella denuncia querela alla Procura della Repubblica emerge una fuga di notizie e di persone, nonché anche porte aperte e l'utilizzo di telefonini e strumentazione elettronica che denotano come la prova di Bari e non solo sia stata alterata.

Non è un mistero che l'Ateneo di Bari sia da sempre al centro di critiche e indagini su più livelli e come a seguito dello scandalo del 2007 Bari sia tra le poche università dotate di sistemi generali per schermare i telefonini e i sistemi elettronici. Diversamente dagli scorsi anni l'Ateneo di Bari non ha adottato sistemi di schermatura o oscuramento e ha scelto di farlo nell'anno accademico in cui prima del test hanno rubato un plico.

Il caso è letteralmente identico a quello occorso presso l'Ateneo di Catanzaro nel 2007 dove il M.I.U.R. si determinò per l'annullamento della prova e dove, dopo 7 anni, si sono accertati i gravi reati commessi nel dichiarato intento di vendere il compito a tante più persone possibili<sup>1</sup>. All'epoca l'Ateneo di Catanzaro e il Miur annullarono la prova. Stessa fattispecie a distanza di sette anni, con un'unica differenza: il Miur non ha annullato la prova perché a seguito delle posizioni del Consiglio di Stato (con la nota rimessione alla Corte Costituzionale sulla legittimità delle graduatorie locali) ci troviamo di fronte ad una graduatoria nazionale. Pertanto la scelta non era più annullare il concorso a Bari o a Catanzaro, ma annullare il concorso nazionale per i fatti di Bari. Solo tale ragione di opportunità ha portato il Miur a non annullare il test.

L'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 riporta che: *“a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che **devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione**”*. La scatola non solo non era integra, ma mancava un plico.

Le indagini penali, ancora in corso, a nostro avviso sono irrilevanti per la censura che ci occuperà nel ricorso poiché la potenzialità della diffusione e la fuga di notizie è fuori discussione.

Abbiamo visto che si è giunti all'individuazione del plico mancante in maniera assolutamente casuale. Le indagini difensive hanno fatto emergere come inizialmente il Rettore si fosse dichiarato disponibile all'annullamento, lo stesso annullamento verificatosi nell'anno 2007 anche per Bari ed effettuato in via di autotutela dall'ex Rettore Petrocelli. Ecco invece le dichiarazioni del Rettore Uricchio di Bari: *“**Il plico mancante era tra quelli destinati alla sede di Economia. Appena ce ne siamo accorti abbiamo chiamato subito il Ministero per chiedere chiarimenti e capire se questo episodio potesse invalidare la procedura. Ma il Ministero, dopo aver verificato che era tutto regolare, e che un plico in più era giunto in un'altra sede, quella di Milano Bicocca, ha autorizzato a procedere. Certamente – conclude Uricchio – se si fosse trattato di qualche problema più serio, i test sarebbero stati bloccati in tutta Italia**”*.

Il problema invece era più serio poiché, come emerse nel prosieguo della vicenda, il plico disperso non era in alcun modo presso la Bicocca o altrove. Tale circostanza, su cui si invita formalmente il Miur a fare un po' di chiarezza, nel giudizio e non solo, avrebbe potuto indurre l'Ateneo di Bari e poi il Ministero ad un annullamento a “cascata” di tutta la prova nazionale.

---

<sup>1</sup> Catanzaro, test manomessi: chieste 5 condanne (<http://www.uninews24.it/calabria/3437-catanzaro,-test-manomessi-chie>)

Nello stesso senso il Rettore Uricchio si è espresso in interviste rinvenibili facilmente on line<sup>2</sup>

*“C’è stato anche un momento di panico, di paura, perché c’era un plico in meno, ma è risultato poi essere stato consegnato in un’altra sede universitaria **dopo le verifiche che lo stesso Ministero ha tempestivamente fatto**, e quindi è stata autorizzata la prosecuzione della prova senza alcuna difficoltà per i partecipanti”*

**Quali siano queste verifiche ministeriali, come sia intervenuta questa autorizzazione il Ministero non lo chiarisce omettendo di riscontrare l’accesso agli atti, plurimo e ripetuto, di questa difesa.**

Prosegue il Magnifico nella sua intervista agli atti anche del procedimento penale:

**“DOVE ERA STATO CONSEGNATO?**

*“ Pare sia a Milano”*

**QUINDI NON C’E’ RISCHIO DI ANNULLAMENTO?**

*“No, assolutamente no anzi. Il Ministero a cui abbiamo subito chiesto se potevamo procedere nelle prove, ci ha assicurato e ci ha detto di andare avanti perché se ci fosse stato un blocco della procedura avrebbe riguardato l’intero territorio nazionale e quindi la questione è rientrata dopo le opportune verifiche che sono state fatte in ambito ministeriale”.*

Ancora una volta le sorti dei nostri ragazzi sono state decise da verifiche non note, non pubbliche e a nostro avviso poco trasparenti, condotte con l’inganno che il plico scomparso fosse alla Bicocca.

Così il Miur dopo aver indotto l’Ateneo a non annullare decideva con nota in atti dell’11 aprile 2014 di pubblicare il 22 aprile 2014 i risultati, riportando quanto segue anche in termini di responsabilità per la gestione della prova e per la intervenuta alterazione della scatola:

**“Università, Miur: test Medicina non sarà annullato. Il 22 aprile la pubblicazione dei risultati”**  
(...)

*Dalla relazione fornita dall’ateneo emerge che i pacchi per la prova di Medicina, dopo il ritiro a Bologna, sono arrivati all’Università di Bari e da qui sono stati trasferiti e custoditi all’interno di un furgone in una caserma dei Carabinieri. **La mattina dell’8 aprile le scatole sono state ritirate, caricate su altra autovettura dell’ateneo e portate presso le quattro sedi di svolgimento della prova.** In una di queste sedi, la ex Facoltà di Economia, la commissione ha riscontrato che uno dei pacchi presentava il sigillo integro ma il nastro da imballaggio scollato e ha chiesto l’intervento della Polizia di Stato per i dovuti controlli. Alla presenza degli studenti è stato verificato che il pacco conteneva 49 buste anziché 50 come previsto. Sull’eventuale ipotesi di reato si esprimerà la magistratura. Il Miur intanto, anche alla luce dei primi riscontri sui risultati del quiz, ritiene di non dover annullare la prova”.*

Lascia poi senza parole che a distanza di pochi giorni per il corso di laurea di Medicina Inglese, meno noto alle cronache, si sia verificato nuovamente lo stesso problema, ovvero un altro pacco con i plichi ancora una volta non in regola, sempre a....Bari<sup>3</sup>.

**2. La prova di concorso e la violazione dell’anonimato (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26, 27 e 28; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).**

I fatti di Bari e il plico sottratto non possono non collegarsi con il vizio dell’anonimato che

---

<sup>2</sup> vd. <http://www.youtube.com/watch?v=gvbN9YXORQ0>

<sup>3</sup> [www.lagazzettadelmezzogiorno.it/homepage...danneggiato-no713061](http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/homepage...danneggiato-no713061)

denuncia da anni la difesa. Il comunicato del Miur appena riportato dell'11 aprile pare difatti riferire che la sottrazione non sia imputabile al Ministero, ma all'Ateneo di Bari, e che la manomissione sia avvenuta dopo l'uscita dei pacchi dal Cineca, probabilmente a poche ore dalla prova. La manomissione potrebbe essere avvenuta nel tragitto dal Cineca, nella Caserma dei Carabinieri, nel tragitto dalla Caserma all'Ateneo, o poco prima dell'arrivo in Ateneo. Queste due ultime ipotesi, le più probabili, con un test completamente anonimo e "chiuso" all'esterno, avrebbero vanificato la possibilità di incidere sui risultati, limitandola ad uno o qualche candidato predeterminato per cui il reato di "*furto del plico finalizzato alla truffa*"<sup>4</sup> era stato invece commesso. Invece la struttura del test con un codice alfanumerico e una serie di identificazioni dei candidati hanno probabilmente reso ancor di più trasmissibili le risposte. Carte di Identità in bella mostra sul tavolo accanto ai codici identificativi, varie e continue forme di identificazione, candidati fatti uscire in qualsiasi momento e varie irregolarità poi analizzate (motivo III) hanno fatto la loro. Prova ne sono i risultati stellari dei baresi di cui al punto 1 del primo motivo del ricorso.

Tutto ciò continua ad avvenire nonostante la pronuncia dell'Adunanza Plenaria e l'accoglimento cautelare di tutti gli appelli sulla vicenda anonimato da parte del Consiglio di Stato, il M.I.U.R. ha ancora una volta adottato modalità di svolgimento della prova non sufficienti a garantire l'anonimato.

Il codice alfanumerico presente sotto il codice a barre, nonostante l'imponente contenzioso generatosi, non è stato eliminato in difformità alle diverse raccomandazioni dell'**Alto Commissario anticorruzione del 2007**, del **Consiglio di Stato** (par. nn. 3672/11 e 4233/13), del **C.G.A.** (10 maggio 2013, n. 466) e dei **T.A.R.** (solo da ultimo T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396). Basterebbe l'eliminazione di tale codice, richiesto sin dal 2007 in tutte le sedi anche dall'U.D.U. e denunciato ogni anno da questa difesa, per essere certi che l'anonimato non potrebbe essere più lesa.

Il codice a barre, infatti, è comunque leggibile (nel senso che dalla lettura ottica si evince proprio il codice segreto ivi impresso) con un qualsiasi *smartphone* dotato di un'applicazione gratuita per la lettura di tali codici che siamo abituati a vedere in tutti i supermarket. Cos'è, allora, che fa perseverare il MIUR in tale scelta? Perché dopo che il G.A. ha duramente stigmatizzato tale scelta si continua ad operare in maniera illegittima?

Nonostante i motivi di ricorso accolti specificatamente accolti sul punto (T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396, i cui appelli sono stati rigettati in fase cautelare da Cons. Stato, ord. 19 febbraio 2014, n. 729 e già prima in sede di appello su ordinanza motivata allo stesso modo 27 marzo 2013, n. 1140), inoltre, il M.I.U.R. continua a non far verbalizzare le operazioni di correzione innanzi al CINECA (cfr., da ultimo, proprio T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457).

#### ***4. La prova di concorso a Bari e l'impossibilità di avere certezza sulla paternità dei singoli compiti.***

Alle violazioni ministeriali si accostano quelle consumatesi nei singoli Atenei, tra cui non a caso Bari, ove, anche grazie ad una maturità ed un'attenzione sempre più alta da parte degli studenti, si assiste ad un catalogo sterminato di situazioni rilevanti nel presente procedimento gestito con la graduatoria unica.

A Tor Vergata, lo si vedrà in separato giudizio, vi sono frotte di candidati provenienti da ben identificate scuole di preparazione al test distanti migliaia di chilometri da Roma ma che grazie all'aria della Capitale riescono ad ottenere punteggi stellari. Punteggi identici (in tutte le sezioni di prova) di candidati con lo stesso cognome che dovrebbero stare in aule ben lontane e che, a meno di telepatia, non possono davvero aver totalizzato il medesimo risultato.

A Nord (Milano) e Sud (Napoli Federico II) è stato violato l'anonimato gestendo la prova in aperto contrasto con le linee guida ministeriali. Prova che davvero si continua a non comprendere come va

---

<sup>4</sup> Il furto finalizzato alla truffa è la prima ipotesi vagliata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

condotto questo benedetto concorso.

**Il M.I.U.R., senza mezzi termini, seguendo la linea tracciata da questa difesa (si noti l'espressione "è rimasto" che segna uno stacco netto rispetto al passato) aveva imposto agli Atenei ogni accorgimento per non consentire ai Commissari di vedere l'anagrafica e quindi il foglio contenente l'abbinamento tra nome e codice segreto.**

È eliminato l'ordine di tenere la carta di identità sul banco (anche se molti Atenei hanno scelto comunque di farla tenere sul tavolo) e, anche alla fine della prova, non deve farsi alcun controllo sull'identità dei candidati e sul loro materiale di concorso.

Si fa seguito alla nota del 2 aprile u.s. di pari oggetto per specificare che per mero errore materiale è rimasto a pagina 4 nel paragrafo relativo a "Eventuale consegna/abbandono della prova prima del termine" il seguente periodo *"Coloro che terminano la prova entro le ore 12:30 possono consegnare uno alla volta l'elaborato alla Commissione, che verificherà l'identità di ciascuno e la corrispondenza con i dati riportati sulla scheda anagrafica, e poi potranno lasciare l'aula".*

Si precisa invece che, anche per coloro che termineranno la prova entro le ore 12.30, come per tutti gli altri candidati, all'atto della consegna della prova non dovrà esserci la verifica della corrispondenza dell'identità del candidato con il codice prova riportato sul retro della scheda anagrafica.

Proprio a riprova di quanto sopra abbiamo già dato atto che alcuni Atenei hanno scritto a verbale di usare metodi atti a *"garantire l'assoluta impossibilità di collegare il codice del compito con l'identità del candidato"* (cfr. stralcio del verbale dell'Ateneo di Bologna).

A Napoli Federico II e altri Atenei, invece, sono stati i commissari a raccogliere le anagrafiche "libere" verificandone, quindi, il contenuto. A Milano, ancora, è verbalizzato che i commissari hanno imposto ai candidati di consegnare esibendo la carta di identità abbinando così il codice segreto presente sulla scheda risposte da annullare con le generalità del candidato.

A Catania per un verso si è compreso che i commissari non potessero "toccare" e verificare il contenuto della scheda anagrafica e, per altro verso, la si è imbustata in supporti forniti dall'Ateneo di colore bianco trasparente.

**A differenza di altri Atenei che hanno usato tale accorgimento (una seconda busta per sigillare l'anagrafica) l'Ateneo di Bari ha scelto di non "oscurare" l'anagrafica ovvero l'unico documento che contiene contemporaneamente nome e cognome e codice.**

In tal modo ci si è trovati dinanzi ad una prova dove da un lato si levano le accortezze dirette ad evitare lo scambio di plichi o di candidati terzi con l'intento fraudolento di fare il compito di altri e dall'altro che permette più di prima una identificazione dei compiti con tutto ciò che ne può conseguire. Così, si è omesso di introdurre un'adequata accortezza per evitare di mettere a rischio la garanzia della paternità del compito di ogni singolo candidato. Proprio per tale ragione, come di seguito verrà dimostrato, vi è la prova inconfutabile che tutti i partecipanti hanno potuto, sulla base del materiale fornito dalla Commissione, consegnare l'elaborato di altro soggetto ed a questi fare ottenere l'ammissione o addirittura far consegnare da terzi un compito con domande già note.

.....

Cognome	Nome	Facoltà	user	Password	punti	GRAD.
MARTUCCI	GIOVANNI	MEDICINA	02MP43611	FNHB5F4G	30,8	14681
ALBANESE	GIOVANNI	MEDICINA	02MP43608	8ZGPWA3B	30,7	14789
CHIARAPPA	MASSIMO	MEDICINA	02MP41110	DDR5VUDG	27,1	21263
DI BENEDETTO	FABRIZIO	ODONTOIATRIA	02MP41148	JDMTNU7Y	25,6	24172

<b>ORANGER</b>	ROBERTO	MEDICINA	02MP43629	XMDWKFE7	25,3	24890
<b>LACANNA</b>	ANTONIO	MEDICINA	02MP41142	EUX52MVG	24,5	26691
<b>FANELLI</b>	DONATA	MEDICINA	02MP41146	4UTU7NBE	21,7	32812
<b>MATERA</b>	MONIA	MEDICINA	02MP41126	HKE8M3PG	20,9	34735
<b>DAMBROSIO</b>	PASQUALE	MEDICINA	02MP43602	FNWPHUWT	18,80	
<b>FORTUNATO</b>	ROSSELLA	MEDICINA	02MP41609	GVNN9RE8	15,8	
<b>GRANDONE</b>	RAFFAELE	MEDICINA	02MP41124	YUVWRW8G	15,6	
<b>PERRONE</b>	SARA	MEDICINA	02MP43623	DVES2B27	14,9	
<b>BRESCIA</b>	GIULIO	MEDICINA	02MP41150	K23EPNCS	12,60	
<b>MIRIZZI</b>	DOROTEA	MEDICINA	02MP43619	8YNCQH4	11,4	
<b>NAPOLI</b>	BARBARA	MEDICINA	02MP41129	TDK2UBGU	10,8	
<b>PADUANELLI</b>	GREGORIO	MEDICINA	02MP43633	DBXYM53P	5,1	

La collocazione in posizione non utile in graduatoria di parte ricorrente è palesemente illegittima e va annullata, unitamente agli ulteriori provvedimenti in epigrafe, in parte qua, per i seguenti

#### MOTIVI

#### ***Sull'interesse al ricorso in relazione ai singoli motivi:***

I motivi di ricorso che seguono sono trattati in ordine tanto logico quanto di interesse in relazione alla specifica posizione di parte ricorrente.

L'interesse ai singoli motivi, in particolare, tiene conto della circostanza, più approfonditamente chiarita nella parte finale del presente ricorso, che tutte le censure svolte sono indirizzate ad aggredire e demolire, in via principale, il diniego di ammissione al corso di laurea e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati. Una prova svolta con tali illegittime modalità è, infatti, inidonea alla selezione dei migliori e, soprattutto, non in grado di comprimere il diritto allo studio.

In particolare:

- 1) Con l'odierno ricorso si sviluppa un primo vizio di censura con il quale si contesta la scelta del MIUR di non annullare la prova nonostante la Procura della Repubblica di Bari abbia accertato che uno dei plichi di concorso sia stato rubato prima della prova;
- 2) con un secondo motivo si contestano le modalità con le quali MIUR e Ateneo hanno ritenuto di condurre la prova in termini di segretezza e tutela dell'anonimato;
- 3) con un terzo motivo si contesta la scelta dell'Ateneo di non consegnare agli studenti un supporto adesivo con le loro generalità al fine di evitare che questi indicassero dati altrui nella scheda anagrafica;
- 4-5) con le censure 4 e 5 si ricorre avverso la mancata verbalizzazione delle operazioni di correzione dei compiti dei ricorrenti e la mancata custodia degli stessi durante il lungo periodo di giacenza agli Atenei e al CINECA;
- 6) con il sesto motivo si sono censurate le irregolarità concentratesi nella sede di Bari ulteriori e probabilmente anche collegate alla vicenda del plico;
- 7) con il settimo motivo si è censurata la mancata approvazione degli atti di concorso;
- 8) con l'ottavo si è contestato l'intero test somministrato sulla base delle considerazioni della Prof.ssa Monica Barni in relazione all'inidoneità dello stesso di essere un valido mezzo di selezione;

\*\*\*\*\*

#### **I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELL'ALLEGATO I, AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.**

1. Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

Per il M.I.U.R., nonostante il test ad aprile (l'inizio delle lezioni è previsto per il 1 ottobre 2014)



consentisse un'immediata ripetizione senza incidere sulla vita accademica e sull'inizio delle lezioni, non è accaduto nulla di rilevante giacché non vi è prova che tale plico mancante sia in effetti stato divulgato.

Il problema è che non funziona esattamente così in una procedura concorsuale ove la segretezza dei quiz ha carattere nucleare. Non può paragonarsi la mancanza di un plico con l'elenco delle domande di concorso segrete, al mancato rinvenimento di una scheda elettorale non ancora votata tra quelle in dotazione del seggio. Non si può far finta di nulla e limitarsi a darne atto a verbale.

**Soprattutto ove i punteggi della prova di quest'anno sono stati i più alti di sempre. Da un lato difatti si è abbassato drasticamente il punteggio per l'accesso alla facoltà di Medicina, dall'altro il punteggio dei candidati pugliesi si è alzato notevolmente. Dopo la pubblicazione dei risultati è emerso a sorpresa che nelle prime cento posizioni vi erano ben 6 studenti che avevano sostenuto la prova a Bari, proprio dove nelle ore precedenti la prova si era verificata la manomissione di una scatola e il trafugamento di un intero plico con le 60 domande del test. Un risultato che non può non essere considerato, visto che l'anno scorso il primo studente di Bari si era piazzato al 116° posto.**

**Il più bravo studente d'Italia quest'anno è stato uno studente che ha sostenuto il test alla statale di Torino con il punteggio di 80,50 punti. Dopo di lui altri due "campioni del test", entrambi pugliesi: un ragazzo della facoltà di Foggia e uno di Bari. Insomma punteggi medi pugliesi che aumentano quando la media nazionale del resto di Italia si abbassa.**

**I due studenti pugliesi nelle prime tre posizioni - e otto di Bari entro le prime cento - sono dal punto di vista statistico una sorpresa senza precedenti.**

**Per la prima volta nella storia i risultati di Bari superano quelli dell'Ateneo più grande del Paese, con più posti a disposizione e con più concorrenti, La Sapienza di Roma, l'Ateneo più grande d'Europa che colloca solo otto studenti nei primi cento e con punteggi inferiori rispetto ai baresi. Bari per poco non supera Milano, raddoppia e "trippla" le città del sud, come Palermo dove troviamo soltanto tre studenti entro i primi cento, per non parlare di altre città con una popolazione numericamente vicina a Bari dove a volte tra i primi cento non ve ne è neanche uno.**

Eppure non possiamo dimenticare che al fine di evitare ogni margine di discrezionalità la *lex specialis* è lapidaria.

L'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 prevede che *"a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione"*.

Senza se e senza ma. Le scatole DEVONO essere integre. Se non lo sono e, diremmo quasi banalmente, a maggior ragione ove manchi il questionario, la prova NON DOVEVA tenersi.

**2. M.I.U.R., membri della Commissione e vertici dell'Ateneo, non avrebbero dovuto fare altro se non quello che già in passato in situazione identica altri Atenei avevano fatto.**

Era il 2007 e tutti ricorderanno il mancato ritrovamento di 3 plichi presso l'Ateneo di Catanzaro. Oggi dopo sette anni ne mancano due (un plico e un questionario) la "sostanza" e la storia è sempre la stessa, eccetto la graduatoria unica.

Questo il comunicato stampa dell'Ateneo: *"Il Rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, Professor Francesco Saverio Costanzo, di concerto con il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Professor Giovambattista De Sarro, ha segnalato alle autorità competenti, il 6 settembre scorso, possibili irregolarità riguardanti i plichi concorsuali relativi alle prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato. Il Rettore e il Preside della Facoltà di Medicina hanno inteso così garantire i candidati alle prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria contro ogni ipotetico rischio di alterazione delle prove medesime. Tale decisione è nell'interesse e a tutela dei candidati impegnati nelle prove di ammissione, ed è a dimostrazione dell'attenzione con cui l'Ateneo, operando con estrema trasparenza, ha monitorato le varie fasi relative all'espletamento dei concorsi stessi"*.

Anche in quel caso “il rettore aveva denunciato la mancanza di tre moduli contenenti i test dai plichi inviati dal Ministero”.

All’inizio, quindi, solo sospetti e plichi mancanti. Cautelativamente si decise di annullare la prova nonostante fosse già stata espletata.

**Ma cosa accadde dopo?** *“I plichi con i test per l'ammissione ai corsi di laurea sarebbero stati manomessi nell'università di Catanzaro. E' quanto emerso dall'inchiesta avviata dal pm Salvatore Curcio dopo l'esposto presentato dallo stesso rettore dell'università Francesco Saverio Costanzo. Il rettore aveva denunciato la mancanza di tre moduli contenenti i test dai plichi inviati dal Ministero. L'ipotesi dell'accusa è che i moduli siano stati sottratti per far conoscere in anticipo ad alcuni candidati le domande d'ammissione ai test. Il pm Curcio ha affidato i plichi che sarebbero stati aperti in anticipo ai Ris di Messina per rivelare eventuali impronte digitali o altri elementi per riuscire a risalire ai responsabili”.*

Dopo l’indagine, a distanza di tre anni, gli arresti. Dopo 5 le condanne.

*“In carcere sono finiti Valter Mancuso, e Antonio Cuteri, entrambi di 42 anni, mentre ai domiciliari sono finiti Giuseppe La Rocca, di 29 anni, all'epoca impiegato con contratto di prestazione d'opera, Manuela Costanzo (37) e Patrizia Scandale (28), all'epoca studenti. Nei confronti di altre 14 persone è stata disposta l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal Giudice per le indagini, Tiziana Macrì. Mancuso, addetto al servizio di pulizia dell'Ateneo, e Cuteri, impiegato, erano già stati arrestati per la vicenda del furto del 2007. Il primo è stato condannato a tre anni di reclusione nell'aprile 2009 al termine del processo con rito abbreviato, mentre per Cuteri il processo è in corso. Gli indagati sono accusati di peculato, falsità ideologica e ricettazione.*

*La nuova tranche dell'inchiesta, condotta dai sostituto procuratori di Catanzaro, Salvatore Curcio e Paolo Petrolo, riguarda i test di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e di Veterinaria degli anni 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 per i quali i test sarebbero stati acquisiti in anticipo dagli indagati. L'indagine, avviata con accertamenti tecnici svolti dai carabinieri del Ris di Messina su un plico risultato manomesso, è proseguita con una serie di attività di riscontro che hanno consentito di smantellare il sistema che, secondo l'accusa, era incentrato su persone che all'epoca dei fatti, con contratti di prestazione d'opera, svolgevano mansioni di vario genere all'interno dell'Università di Catanzaro”.*

Solo leggerezza, o mala fede, può portare a pensare che un concorso con un plico mai rinvenuto sia regolare. I sigilli ministeriali non erano saltati, eppure un plico era stato sfilato con astuzia ed arte e ci si poteva anche non accorgere della intervenuta sottrazione. Ciò è avvenuto grazie a macchinari in grado di pressare lentamente le scatole allentandone le giunture, facendo sì che si possa lentamente sfilare un plico.

Se l’aula interessata non fosse stata la 3 di Economia, con candidati più anziani che si sono imposti di fare contare i plichi, nessuno mai se ne sarebbe accorto. Del resto il sigillo ministeriale di plastica e a forma di fiore, sensibilissimo a manomissioni rispetto alle quali è da sempre “tarato”, non si era in alcun modo spaccato e si presentava perfetto. Ciò lascia presagire circostanze ben diverse rispetto a quelle ex adverso prospettate di un inspiegabile sabotaggio del test, stranamente accompagnato da una impennata dei voti del test dei baresi contestuale ad un abbassamento del voto medio degli altri candidati del Paese.

Le Società che gestiscono tali concorsi non impacchettano i plichi di concorso manualmente ma devono sottoporsi a controlli specifici di garanzia e segretezza.

Nel caso del Cineca, ad esempio, e sempre con riguardo ai fatti del 2007, quando “i carabinieri del Nucleo operativo del comando provinciale di Catanzaro, hanno visitato la sede bolognese del consorzio interuniversitario, che aveva il compito di distribuire a livello nazionale i test, hanno verificato che un sofisticato sistema di controllo a base di sensori elettronici esclude errori nel riempimento dei pacchi. Per gli inquirenti, dunque, il furto è avvenuto nel viaggio dei questionari dall'Emilia alla Calabria o, più probabilmente, durante la sosta degli scatoloni in una sede

*universitaria catanzarese poco protetta*”<sup>5</sup>.

Non è possibile, dunque, che si trovino plichi aperti e, soprattutto, che non vi siano all'interno di una scatola ove dovrebbero essere in tale quantità.

3. E' illegittimo, quindi, che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo, stante le tecnologie di cui è in possesso il CINECA, che il plico sia stato rubato proprio al fine di venderlo sul mercato ad una platea di soggetti già ben definita e che, aveva commissionato il gesto.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

L'art. 4 L. n. 264/1999, infatti, prevede che il Ministro dell'Università determina, con proprio decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione. In esecuzione della riportata disposizione di legge, detto dicastero, per l'anno accademico 2014/2015, con D.M. 5 febbraio 2014, prevedeva che le prove di ammissione dovessero avere “*contenuto identico sul territorio nazionale*” e si dovessero celebrare nella stessa data. Il combinato disposto delle superiori disposizioni - ispirate ai principi generali e fondamentali, vigenti in materia di concorsi pubblici - tendeva a garantire, oltre alla *par condicio* tra i concorrenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale, la trasparenza, la segretezza e la regolarità della prova.

In maniera più concreta, il sistema tendeva ad assicurare “*la segretezza dei tests, identici su tutto il territorio nazionale, fino al momento dell'inizio dello svolgimento della prova, che per tali motivi si sarebbe dovuta espletare allo stesso orario in tutto il territorio nazionale. Questa finalità non poteva che essere assicurata, secondo la valutazione fatta dall'Amministrazione, attraverso il criterio della contestualità delle prove uniche su tutto il territorio nazionale; criterio che, peraltro, mira in sostanza anche ad evitare la possibilità di comunicazione, da parte dei concorrenti, con l'esterno e che, sempre a giudizio dell'Amministrazione stessa, è stato ritenuto il mezzo più idoneo al raggiungimento di detti obiettivi*” (T.A.R. Campania-Napoli, 27 gennaio 2004, n. 519).

L'elemento della segretezza, “*attesa la sua particolare natura, non può che essere considerato come costitutivo della regolarità della procedura [e] una diversa lettura delle disposizioni de quibus si troverebbe in contrasto inevitabilmente con i principi sopraesposti*” (T.A.R. Campania-Napoli, 28 luglio 2004, n. 10857).

Nella specie, di contro, come più volte ribadito, le buste delle prove potrebbero essere state aperte già in precedenza. “*E' questa una circostanza idonea 'ex se' a rendere illegittima la procedura concorsuale 'de qua'; ciò perché, tenuto conto dei mezzi tecnici oggi a disposizione, vi è la concreta possibilità [che qualche candidato, più fortunato di altri, abbia conosciuto, n.d.r.], in anticipo, il contenuto della prova. Tale evenienza, indipendentemente dal suo effettivo realizzarsi (il cui accertamento evidentemente esula dai compiti di questo Giudice) integra di per sé la violazione di tutti quei principi richiamati, che in ogni procedura concorsuale devono essere osservati ad evitare che la stessa sia inficiata di illegittimità*” (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Peraltro, come correttamente rilevato nella pronuncia dianzi richiamata, non occorre che in concreto vi sia stata provata l'effettiva “soffiata” proveniente dalla Puglia “*essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti*”, di aver ricevuto delle informazioni riservate e segrete sulla prova; “*elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale*” (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Le selezioni, dunque, al di là della singolarità dei fatti come sopra rappresentati e dei conseguenti punteggi stellari dei candidati che alimentano il ragionevole dubbio che una qualche soffiata sia davvero arrivata oltre la Puglia, dovranno essere annullate in ragione della semplice possibilità che i principi di segretezza e *par condicio* potessero essere stati violati.

---

<sup>5</sup> <http://italia.panorama.it/Universita-il-dna-svelera-chi-ha-manomesso-i-test-di-medicina-di-Catanzaro>

**II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

***1. Il codice alfanumerico presente in tutta la documentazione di concorso.***

Nonostante l'ampio contenzioso il M.I.U.R., come vedremo in seguito, ha posto in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la sede consultiva del Consiglio di Stato dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233). Questi vizi a nostro avviso nella vicenda che qui ci occupa si intrecciano con la vicenda barese agevolando la fuga di notizie e i candidati da aiutare e a cui passare le domande del plico rubato (la notizia di reato è rubricata per furto finalizzato alla truffa).

**Prima** di decidere, avvedendosi di tale criticità, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover toccare con mano tali elementi, provvedendo ad ordinare istruttoria e chiedendo di aver prova:

a) che sul modulo di risposta non fosse in qualche modo impresso l'username attribuito a ciascun candidato;

b) che il foglio consegnato a ciascun candidato, contenente il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato;

c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta. Occorre, in altri termini, che il Ministero riferente provasse che quanto disposto dal D.M. non potesse consentire in alcun modo l'identificazione preventiva della prova svolta da ciascun candidato.

Dopo aver accertato che, invece, le modalità di espletamento del concorso provavano esattamente il contrario, il Consiglio di Stato stigmatizzava duramente la scelta del Ministero (Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233), così esprimendosi: *"E' possibile ricavare con certezza che ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborato"*.

Basterebbe, quindi, l'eliminazione del codice numerico su foglio risposte e scheda anagrafica e la consegna ai candidati del proprio codice numerico che, in tal caso, i commissari non possono comunque abbinare al codice a barre, se non usando un lettore ottico e non quindi nell'immediato.

Grazie alla semplice eliminazione del codice verrebbe eliminato ogni rischio di anonimato senza alcuna conseguenza giacchè il codice a barre è leggibile con qualsiasi smartphone e riporta proprio il famigerato codice alfanumerico e solo ragioni oscure non l'hanno fatto sino a oggi eliminare.

In cartaceo, depositeremo le medesime schede di concorso del CAMPUS BIOMEDICO dalle quali si evince l'inesistenza del codice alfanumerico sotto quello a barre.

La richiesta dell'eliminazione del codice, si badi bene, non è un'invenzione di questa difesa o del Consiglio di Stato ma, sin dal 2007, era stata espressamente inoltrata al M.I.U.R. dall'**Alto Commissario anticorruzione** che, a seguito dell'istruttoria sui fatti del 2007, ne raccomandava l'eliminazione.

***2. Sul modus operandi dell'Ateneo barese e sull'aggravamento della criticità imposta dal M.I.U.R.***

Le linee guida ministeriali e gli accorgimenti dell'Ateneo, poi rivelatisi maldestri ma comunque mirati al fine di tutela dell'anonimato, dopo 7 anni di battaglie, hanno finalmente confessato che anche in questo concorso va rispettato il principio dell'anonimato e, soprattutto, che sino ad oggi ciò non era accaduto.

Nella nota 2 aprile il M.I.U.R. scrive alle Università segnalando *“che a seguito dell'emanazione della nota pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 26/13 in tema di segretezza e anonimato nei pubblici concorsi, si sono rese necessarie delle modifiche alla consueta procedura di compilazione e raccolta delle schede anagrafiche, sulle quali si raccomanda di prestare particolare attenzione”*.

Secondo il M.I.U.R., quindi, la criticità non è nell'esistenza del codice numerico (come sostiene il Commissario anticorruzione e il Consiglio di Stato) ma solo nella gestione dell'anagrafica.

Al punto 1 abbiamo già criticato tale scelta, qui ci soffermiamo su come l'Ateneo abbia agito e su come, di fatto, sia incappata in un nuovo eclatante vizio che lo stesso Ministero aveva voluto evitare dettando delle indicazioni assai stringenti (seppur originariamente viziate).

Esattamente come nel caso della Plenaria che ha scritto (*“incidentalmente, sembra si-gnificativo notare che nelle selezioni per i successivi anni accademici l'università ha cessato di far annotare il codice segreto accanto al nome del candidato”*) qui il M.I.U.R. ha cambiato la gestione del concorso ed ha *“raccomandato agli atenei di prestare particolare attenzione”*.

Ecco le novità rilevanti e decisive.

Lo scorso anno, al punto *“assegnazione posti a sedere”* era scritto *“il candidato inoltre deve essere invitato a deporre il proprio documento di identità in evidenza sul bando in modo da poter essere consultato dai membri della commissione in ogni momento”*.

Tale onere non è imposto quest'anno, anche se l'Ateneo della parte ricorrente lo ha inspiegabilmente disposto.

Quest'anno, inoltre, a chiarire in maniera più forte quanto deve essere garantito l'anonimato, a pag. 2, si dispone che si proceda alla *“sostituzione della busta contenente il modulo risposte ove questa abbia segni di riconoscimento”*.

Lo scorso anno ciò non era previsto.

Inoltre, ed è questo l'elemento più rilevante, lo scorso anno si disponeva *“il responsabile d'aula invita i candidati a compilare prima la scheda anagrafica, a disporla accanto al documento di riconoscimento per verificare che non siano avvenuti scambi di plichi tra i candidati”*.

Quest'anno cambia tutto.

*“Il responsabile d'aula invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova”*.

E' la più evidente e clamorosa confessione di sempre.

**La scheda anagrafica non va vista, né toccata dai Commissari in nessun modo e per nessuna ragione.**

**2.1.** L'Ateneo, tuttavia, queste nuove istruzioni non le ha neanche lette, comportandosi (e verbalizzandolo anche) esattamente all'opposto di come ha scritto il M.I.U.R. In poche parole nonostante la battaglia di questa difesa che ha portato alla modifica legislativa suddetta, l'Ateneo ha agito adoperando le indicazioni dell'anno passato.

Nell'a.a. **2013/2014**, il Ministero aveva onerato agli Atenei, al momento della consegna dei plichi di concorso a fine prova da parte dei candidati, ad usare il seguente metodo.

*“I candidati presenti in aula devono posare la penna sul banco e attendere l'arrivo di un commissario per la consegna del compito e contestuale verifica dell'identità con il modulo anagrafica”*.

Quest'anno, invece, come chiarito, il M.I.U.R. impone che all'atto della consegna la Commissione non debba in alcun modo abbinare il codice segreto al nome del candidato.

Il M.I.U.R. è talmente preoccupato che ciò possa avvenire che accortosi di un refuso, dovuto al

contenuto delle linee guida dell'anno passato, si affretta a rettificare le linee guida 2014/2015 scrivendo a chiare lettere che, alla fine della prova, non deve farsi alcun controllo sull'identità dei candidati e sul loro materiale di concorso.

Si fa seguito alla nota del 2 aprile u.s. di pari oggetto per specificare che per mero errore materiale è rimasto a pagina 4 nel paragrafo relativo a "Eventuale consegna/abbandono della prova prima del termine" il seguente periodo *"Coloro che terminano la prova entro le ore 12:30 possono consegnare uno alla volta l'elaborato alla Commissione, che verificherà l'identità di ciascuno e la corrispondenza con i dati riportati sulla scheda anagrafica, e poi potranno lasciare l'aula"*.

Si precisa invece che, anche per coloro che termineranno la prova entro le ore 12.30, come per tutti gli altri candidati, all'atto della consegna della prova non dovrà esserci la verifica della corrispondenza dell'identità del candidato con il codice prova riportato sul retro della scheda anagrafica.

**Oltre alla violazione dell'anonimato consistente nella circostanza che veniva richiesto ai candidati di rimettere la carta di identità sul tavolo, si è assistito anche ad altre forme di violazione della segretezza concorsuale.**

**Il verbale n. 2 riporta come il personale debba ritirare tutto il materiale consegnato (griglie del test, questionario e anche la scheda anagrafica). Il verbale dell'aula VIII mette poi in luce come il personale d'Ateneo non si limiti a ricevere la busta chiusa ma controlli di volta in volta se il candidato consegni o meno tutto il materiale. Difatti come meglio esposto nella parte in fatto è emerso che in tale operazione di controllo, anche della scheda anagrafica, l'Ateneo si è accorto dell'assenza di un questionario. Non vi è chi non veda che tale forma di controllo (di quanto indicato nel verbale 2, ovvero "scheda anagrafica, modulo risposte non valido e annullato, penna intestata Università degli Studi di Bari" etc.) costituisca una palese violazione dell'anonimato che si iscrive in un pericoloso quadro criminoso con una fuga di notizie e con la sottrazione di un plico.**

2.2. Ma perché il M.I.U.R., con la nota del 4 aprile 2014, si è affrettato a rettificare il contenuto di un passaggio della circolare 2 aprile 2014 chiarendo che *"NON DOVRA' ESSERCI LA VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DELL'IDENTITA' DEL CANDIDATO CON IL CODICE PROVA RIPORTATO SUL RETRO DELLA SCHEDA ANAGRAFICA"*?

In maniera molto semplice perché verificando il documento di identità, avendo in tutta la documentazione di concorso il codice segreto, si abbina il nome a tale codice sgretolando l'anonimato.

La Commissione, inoltre, ha calpestato le indicazioni del Ministero ed ha fatto consegnare la scheda anagrafica libera e non nella busta ove doveva sin dall'inizio essere inserita.

Il M.I.U.R. aveva imposto che *"la busta del plico contenente la scheda anagrafica (e non la sola scheda stessa, n.d.r.) dovrà essere consegnata all'Ateneo al termine della prova, unitamente al materiale residuo (pagine contenenti i quesiti e secondo modulo risposte)"*, ma come risulta a verbale la Commissione ha fatto all'opposto.

2.3. *"La verifica del documento di riconoscimento"* a cui fa cenno il verbale, inoltre, non può voler dire altro se non accertarsi che i dati inseriti nella scheda anagrafica, da compilare a cura di ogni candidato, corrispondessero con le vere generalità dello stesso come evincibili dal documento di identità.

**Per fare questo, dunque, occorre** verificare, integralmente, il foglio anagrafica che, invece, contenendo l'abbinamento nome-codice univoco, dovrebbe restare segreto sino alla correzione.

Tale verifica, infatti, nella procedura che ci occupa, è possibile solo esaminando l'intero foglio

anagrafica (la cui immagine è già stata sopra riportata).

Non può dimenticarsi infine che il codice alfanumerico di cui si discute è facilmente memorizzabile giacché è formato da un doppio elemento che caratterizza la sede di concorso e il candidato.

I primi 5 numeri e lettere caratterizzano la sede di concorso e sono uguali per tutti i candidati (ad esempio 18MP4). Nel nostro esempio, quindi, tutti gli studenti all'Ateneo di Bari avevano come primi 5 numeri codici distinti con 18MP4. E ciò da sempre e dunque anche negli anni passati.

I successivi 4 numeri, invece, variavano per candidato ma non serve neanche annotarli giacché sono scritti a verbale e negli adesivi degli scatoloni d'aula.

**Solo due o 3 cifre per aule con capienza superiore a 100 partecipanti dovranno essere memorizzati e, comunque, vi era stato tutto il tempo per annotarli nelle quattro ore d'esame.**

Ecco perché il M.I.U.R. ordina così rigidamente cosa fare ma l'Ateneo, illegittimamente, si comporta in maniera opposta.

**III. Violazione dell'art. 97 della Costituzione e della *lex specialis* di concorso; violazione del principio del buon andamento della P.A.. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686 e dell'articolo 14 del D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487 - Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 264/99 e del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 febbraio 2014 e dell'allegato 1 al decreto. Violazione delle linee guida da seguire in merito alle prove di ammissione alle facoltà ad accesso programmato. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 marzo 2014.**

**Violazione del Decreto Rettorale n. 402 del 7 febbraio 2014 a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione - Violazione dei principi di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti, lesione del legittimo affidamento- Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.**

3. Alcune testimonianze autocertificate in atti rendono bene l'idea di come si sia svolta la prova a Bari.

Oltre cinquecento ragazzi (si badi bene non ricorrenti della difesa ma solo soggetti che hanno partecipato alla prova e che in alcuni casi sono anche passati) hanno riportato per iscritto le seguenti testimonianze e sono in grado di renderle nuovamente anche dinanzi a codesto On.le Tar anche nei modi e termini di cui all'art. 63, III comma c.p.a.:

CAIATI SILVIA: 3406848728 o 0808726816

Dichiara che la commissione ha ordinato ai candidati di consegnare le buste con i compiti aperti.

NASTRO CHIARA: 3389964987

Dichiara che c'è stato uno spostamento di candidati da un'aula all'altra e lo svolgimento del test a porte aperte.

MERONE GIUSEPPE: 3461009190 o 0818769858

Dichiara che i cellulari non sono stati ritirati ma sono stati fatti mettere in borsa, che era nella stessa aula in cui sosteneva il test.

RIPA FEDERICA MARIA: 3925000856

Dichiara "alla fine della prova i commissari volevano che consegnassimo il compito in busta aperta che avrebbero chiuso loro in seguito. poi, su insistenza mia, il commissario ha chiuso la busta davanti a me".

BUONO MARGHERITA: 3477001803

Dichiara che “il test è stato svolto in un’aula a porte aperte. Non sono state ritirate le carte di identità, per cui i candidati avrebbero potuto benissimo cambiare posto senza che la commissione se ne accorgesse. Al termine del test la commissione mi ha fatto firmare i pacchi contenenti i plichi dei candidati. Una volta andata via, dopo 4-5 minuti, mi hanno rincorso per strada dicendomi che la commissione si era dimenticata di farmi firmare il plico”

**BAFUNNO DOMENICO:** 3296097710 o 3403292230

Dichiara “al passaggio del metal detector, nonostante il dispositivo suonasse, i candidati passavano inosservati”.

**CONTICCHIO ANNA MARIA:** 3391340313 o 0805230187

Dichiara che la disposizione dei posti non è stata sorteggiata ma indicata dalla commissione.

**GEMMA GABRIELLA:** 3285771286 o 3386573171

Dichiara quanto segue: “il numero dei posti assegnati a seguito di sorteggio, è stato annotato su un foglio riepilogativo insieme ai dati anagrafici di ciascun candidato. La carta di identità è stata ritirata per consentire di andare in bagno, restituita al rientro e tenuta sul banco per tutto il tempo di espletamento della prova. Identificazione dei candidati al momento della consegna della documentazione. È stato richiesto di compilare l’anagrafica nei 100 minuti assegnati per la prova dando contestualmente indicazioni per il corretto inserimento del foglio nella relativa busta”.

**FORTUNATO FRANCESCO:** 3336650584

Dichiara che durante lo svolgimento della prova squillavano i cellulari di molti candidati.

**BELLO MICHELE ALESSANDRO:** 0804805473

Dichiara “è stato richiesto il numero telefonico a due candidati”

**GARGANO CINZIA:** 3467180191

Dichiara che durante la prova una ragazza sarebbe stata chiamata dalla commissione ed ha consegnato il compito, è uscita dall’aula e poi è rientrata. Dichiara inoltre che, in fase di controllo di accesso all’aula, in più di un’occasione è stato ignorato il suono del metal detector.

**SERVIDIO MARIANGELA :** 3929804019 o 0984953889

Dichiara che “alcuni candidati erano seduti vicinissimi. Ha visto candidati copiare tra di loro. Scheda anagrafica compilata durante i 100 minuti della prova. Candidati non ricontrollati al rientro dal wc.

Candidati in possesso di appunti.”

**ALBERGA MIRIANA:** 3341681028

Dichiara che l’accesso alla toilette non è stato riservato ai soli candidati. Le carte di identità sono state richieste all’accesso ma non sono state restituite immediatamente a tutti i candidati.

**CALCIANO FRANCESCA :** 3270251395 o 0835527136

Dichiara che c’è stata da parte di alcuni, quelli che occupavano gli ultimi posti in aula, la consegna del test con molto ritardo rispetto agli altri candidati. Dichiara inoltre che c’è stata la compilazione della scheda anagrafica durante il tempo assegnato per lo svolgimento del test. Due candidati hanno chiesto di uscire alle ore 10.57 e sono rientrati solo dopo 10 minuti.

**CONTE ROBERTA:** 3394450461

Dichiara che non c’è stata perquisizione dei candidati anche dopo il suono del metal detector. Inoltre, le buste sono state consegnate aperte e chiuse solo in seguito dagli addetti al ritiro.



GIORGIA ACOLA: 3200921081

Dichiara che un commissario durante la consegna della prova avrebbe chiesto ad un candidato il proprio cognome

CALABRESE LILIANA: 3476451698

Dichiara che al termine del tempo a disposizione alcuni candidati hanno continuato a scrivere senza opposizione da parte della commissione e che la compilazione della scheda anagrafica è avvenuta durante i minuti riservati al test.

POMPILO FRANCESCO: 3293979306

Dichiara” ero in aula 2 del dipartimento di economia e alle 11 (ora di inizio prova stabilita dal Ministero) ci dissero che non potevamo iniziare la prova perché stavano verificando “una cosa in aula 3” (con il senno di poi, credo verifiche del plico mancante e pacco manomesso). Nonostante ciò, ci assicurammo che pur cominciando con 5 minuti di ritardo ci avrebbero dato i minuti persi. La commissione, dopo averci rassicurato, scrisse sulla lavagna “ora di inizio:11”. Così ci ribellammo (perdendo altro tempo). In tutto ciò non si è più capito in quanto tempo si è svolta la prova.

D’ARMIENTO ANTONELLA: 3487584742

Dichiara che le buste contenenti le schede anagrafiche e quelle contenenti le risposte sono state consegnate “aperte”

GRIECO MARIA: 3473096195

Dichiara che alcuni candidati, dopo l’assegnazione dei posti, hanno cambiato posto.

PIERSAVINO GAMMONE: 097236349

Dichiara che c’è stato uno scambio di posti non autorizzato.

CAMARDA GRAZIA: 3207891299 o 0804421731

Dichiara che il numero del posto assegnato è stato scritto sul registro delle firme accanto al nome di ogni candidato.

CAFORIO MONTESARDO SERENA: 3896421748

Dichiara che accanto al nome dei candidati indicati sull’elenco della commissione è stato segnato il numero del posto in cui sedevano. Successivamente, poco prima di iniziare il test, un membro della commissione ha cancellato i numeri dei posti dall’elenco e ritirato il bigliettino col numero del posto assegnato.

BARRA MARIA SPERANZA: 3883631205

Dichiara che “una candidata è stata fatta entrare in aula prima degli altri candidati ed un’altra è stata fatta sedere ai primi banchi perché aveva la gamba ingessata. Ma un’altra ragazza, anch’essa con una gamba ingessata, ha fatto la fila per entrare in aula come gli altri candidati, ed ha sorteggiato regolarmente il numero del posto (AULA 2 – DIP. CHIMICA)”

CAPONE FEDERICA: 3803858873

Dichiara che una ragazza è stata fatta entrare in aula alle ore 11.40.

BERARDI PIETRO: 3337737855

Dichiara” passaggio autorizzato nonostante l’avviso del metal detector. Mancato recupero del tempo mancante a causa dell’inizio con ritardo. Utilizzo da parte dei commissari dei cellulari con disturbo per i candidati.

ALTAMURA ANNA: 3342052953

Dichiara che c'è stato da parte dei commissari l'utilizzo continuo da parte dei commissari dei cellulari.

DIFONZO MARCO: 3473368031

La maggior parte dei candidati si scambiava di continuo informazioni sui test, creando notevole difficoltà di concentrazione senza intervento della preposta commissione”.

DEMICHELE ELISA: 0805574336 o 3393079318

Dichiara “omessa sorveglianza negli ultimi minuti prima della consegna (5 minuti dichiarati dalla commissione stessa) con possibilità di comunicazione e scambio di informazioni tra gruppi di candidati con disturbo della concentrazione di tutti gli altri candidati”

BATTISTA GAIA: 0804686043

Dichiara “mancato controllo del materiale portato dai concorrenti in aula”

Da tali segnalazioni si evince come la prova selettiva svolta presso l'Ateneo pugliese sia stata caratterizzata da una corposa serie di irregolarità e violazioni della *lex specialis* del concorso.

**3.1** Sia nella parte descrittiva che nei motivi di ricorso che precedono, si è avuto modo di porre all'attenzione dell'On.le Collegio giudicante, la questione relativa alla scomparsa del plico presso l'Università “Aldo Moro” di Bari.

Ebbene, a prescindere dalla gravità del fatto che è ex se, preme, col presente motivo di doglianza, soffermarsi su un aspetto che è, sì collaterale, ma non meno importante in termini strettamente pragmatici.

Invero, così come riportato nei verbali che si allegano a corredo del presente ricorso, il giorno della prova, ovvero in data 8 aprile 2014, presso l'Aula 3 del surriferito Ateneo, si palesava un fatto di smisurata gravità: uno dei pacchi contenenti il materiale di concorso era stato manomesso e dalla scatola era stato trafugato un plico contenente tutte le domande, uguali per tutti i candidati del Paese.

A seguito delle rimostranze e delle veementi lamentele dei candidati presenti nella suddetta aula, intervenivano le Forze dell'Ordine al fine di appurare cosa fosse realmente accaduto e di sedare gli animi che frattanto si erano surriscaldati.

L'intervento del personale di Polizia e dei Carabinieri creava un incontestabile stato di ansia fra i candidati che, è tale circostanza non può essere sottaciuta o on tenuta in debita considerazione, son pur sempre, per utilizzare un eufemismo, poco inclini al quotidiano rapporto con uomini in divisa o con indagini di rilevanza penale, soprattutto durante il primo concorso della loro vita.

Premesso ciò, è bene evidenziare che lo stato d'ansia ed il pathos, che in virtù degli eventi aleggiava nell'aria, obnubilando le giovani menti dei candidati, generavano un vero e proprio stato di disagio tra gli sventurati dell'aula 3 che faceva sì che gli stessi non si trovassero nelle ideali condizioni psicofisiche per sostenere una così difficile ed importante prova, dall'esito della quale dipende, in buona sostanza, una gran fetta del proprio futuro professionale e delle proprie ambizioni.

Già da quanto detto emerge, in maniera cristallina e di facile intelligibilità, a lesione della par condicio e la forte disparità di trattamento tra i candidati che hanno sostenuto la prova nell'aula in parola e gli altri candidati che si sono cimentati al di fuori dell'Ateneo pugliese.

In punto di stretto diritto è fuor di dubbio come sia onere dell'Amministrazione quello di assicurare il regolare svolgimento delle prove di concorso o nel caso in cui insorgano problematiche di vario genere, apprestare tutte le tutele necessarie volte a limitare i disagi dei candidati.

Nel caso che qui ci occupa non è avvenuto nulla di tutto ciò, i ragazzi sono stati lasciati alla loro ansia ed al proprio stress senza alcuna forma di ausilio o sussidio da parte del personale addetto alla struttura.

Ma vi è di più, e la circostanza fa sì che si scada, purtroppo, in un grottesco di pirandelliana memoria.

Ancor più grave e che nonostante tale stato di ansia e di vero e proprio disagio, dovuto anche alla circostanza che al verificarsi del fatto, nei primi momenti, si parlava a gran voce di un inevitabile annullamento della prova a causa delle manifeste irregolarità, ai ragazzi dell'aula 3 siano stati sottratti preziosi minuti per redigere il proprio elaborato. Minuti persi a causa del necessario intervento delle Forze dell'Ordine.

Verrebbe da dire oltre al danno la beffa.

In punto di diritto è necessario una breve premessa volta ad inquadrare le procedure di concorso all'interno dell'alveo delle norme costituzionali.

Orbene, dalla lettura dell'art. 97 della Costituzione si ricava, inevitabilmente, che tutta l'azione amministrativa si permea dei principi tipici della legalità, del buon andamento e della imparzialità.

Il concorso deve, pertanto, svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento.

Anche alla luce del granitico orientamento giurisprudenziale formatosi in *subiecta materia* il concorso è qualificabile quale procedimento amministrativo in quanto sequenza ordinata di atti, susseguenti e diversi tra loro, preordinati all'adozione dell'atto finale, amministrativo in quanto disciplinato dal diritto pubblico.

Esso, tuttavia, si caratterizza per il fatto che la sua conclusione non comporta l'adozione di un provvedimento, bensì l'emanazione di un giudizio accertativo contenente elementi valutativi.

Passando ora alla normativa specifica sul punto l'articolo 2 comma 4 del dm del 5 febbraio 2014: "La prova di ammissione inizia alle ore 11 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

Disposizione di medesimo tenore la si rinviene anche all'art. 5 del D.R. n. 402 dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" anch'esso oggetto di impugnazione col presente libello introduttivo.

Dunque, nel caso che qui ci occupa oltre a palesi violazioni di norme costituzionali vi è altresì una violazione della *lex specialis*.

Più specificamente in relazione alla prova selettiva ed alla grande rilevanza che riveste il fattore temporale si tenga conto che, la prova di accesso ai corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria prevedeva una durata di 100 minuti. Ciò vuol dire che ogni candidato aveva a disposizione esattamente un'ora e 40 minuti per rispondere ad un totale di 60 domande. Pertanto, considerando il tempo a disposizione, ogni candidato aveva in media esattamente 1 minuto e 40 secondi per ogni quesito, ossia **solamente 100 secondi per leggere, comprendere e rispondere esattamente alla domanda**. E' evidente che il tempo concesso ai candidati fosse un tempo particolarmente ristretto, considerando in particolare, che la maggior parte delle domande (ben 23 su 60, quindi più di un terzo dei quesiti) fossero di natura **logica**, e quindi richiedessero, per la loro complessità, una tempistica maggiore, sia di ragionamento, che di calcolo e/o svolgimento (basti vedere come esempio una qualsiasi minuta – c.d. brutta copia – di un candidato a caso per capire come tali quesiti richiedessero lo svolgimento di calcoli, schemi, abbinamenti e appunti). Da sola, tale circostanza rende un'idea piuttosto chiara di come il tempo concesso ai candidati fosse assolutamente ristretto, se non insufficiente per rispondere ai quesiti in modo corretto.

Alla luce delle considerazioni che precedono è di palmare evidenza che il fatto accaduto nell'aula 3 della facoltà di Bari ha ulteriormente aggravato le condizioni dei candidati ledendo il loro diritto al regolare svolgimento della prova di concorso in aderenza ai principi dettati dal legislatore in tema di pubblici concorsi.

In relazione ad entrambi i submotivi poc'anzi spiegati è opportuno soffermarsi su quanto specificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di legittimo affidamento e buon andamento della P.A. con precipuo riferimento alla tematica dei pubblici concorsi.

Tale *excursus* appare di enorme utilità anche al fine di inquadrare correttamente i fatti sopra descritti all'interno di concetti di matrice giuridica ben espliciti sia dalla dottrina che da parte del

Giudice Amministrativo, anche a seguito del rilievo sempre più importante assunto da parte del diritto dell'unione europea all'interno dei confini nazionali.

In via preliminare, è bene evidenziare che nell'ordinamento nazionale il principio di affidamento è stato per lungo tempo estraneo al diritto amministrativo, che ha tradizionalmente privilegiato la tutela dell'interesse pubblico, consentendo alla P.A. di agire in autotutela a discapito del privato anche a fronte di situazioni giuridiche consolidate, ove ciò sia imposto dall'esigenza di assicurare il soddisfacimento delle finalità di interesse pubblico<sup>6</sup>.

In buona sostanza il legittimo affidamento può essere considerato quale ulteriore corollario e conseguenza del principio generale del buon andamento della Pubblica Amministrazione. In sintesi, entrambi i predetti principi hanno un comune denominatore, ma si differenziano perché il legittimo affidamento ha una sua maggiore specificità. Quest'ultimo principio è strettamente correlato ai concetti di concretezza, buona fede ed auto responsabilità di matrice privatistica che, negli ultimi anni, hanno trovato sempre più applicazione nel campo del diritto amministrativo anche sotto la spinta del diritto comunitario.

E' d'uopo precisare che l'affidamento legittimo sorge a seguito di un comportamento dell'amministrazione che ha determinato una posizione di vantaggio in capo al cittadino.

L'affidamento è, quindi, un fatto relazionale, che nasce dal contatto tra la pubblica amministrazione ed il privato il quale, proprio all'interno di tale rapporto, vuole tutela.

Inoltre, l'affidamento esige, innanzitutto, atti favorevoli, in quanto rispetto agli atti sfavorevoli vi è solo un interesse qualificato e tutelabile alla loro rimozione.

Qualora un atto o un comportamento della P.A. abbia creato un legittimo affidamento nel privato sulla conformità a legge di un certo comportamento, tale affidamento non può essere sacrificato in ragione di motivi di interesse pubblico o non può essere sanzionato dall'Amministrazione. Si tratta della tutela dei c.d. *vested rights* (diritti quesiti, nella versione italiana); che, una volta riconosciuti dall'autorità amministrativa attraverso un atto che si presuppone legittimo non possono essere in un secondo tempo sacrificati.

Sulla base di quanto appena asserito si palesa l'illegittimità dell'agire dell'Amministrazione in quanto ha violato il diritto dei ricorrenti allo svolgimento di una prova conforme a diritto sia in termini di condizioni ambientali che temporali.

Su tali condizioni ben può dirsi che si era generato in capo a tutti i concorrenti un legittimo affidamento in merito alla durata della prova, sulla cui difficoltà si sono spese parole nella parte che precede.

In breve, il **principio di affidamento** può definirsi come lo **stato di fiducia di un soggetto sull'apparenza delle situazioni e dei fatti divergenti dalla loro effettiva sostanza**.

In base a tale accezione, l'affidamento esprime l'**esigenza**, propria della giustizia sostanziale, **di dare giusto rilievo ad una valutazione della buona fede che tenga conto**, nella regolazione dei rapporti giuridici, **del comportamento delle parti**.

Si osserva, inoltre, che **la tutela del legittimo affidamento non assume valore assoluto, poiché non opera allorché l'affidamento è riconducibile alla condotta negligente ed imprudente del cittadino**.

**Ebbene, nel caso de quo, è chiaro che la condotta negligente sia da ricondursi all'azione della P.A., in quanto il *factum principis*, ovvero la sparizione del plico su cui ci si è spesi precedentemente, è da addebitarsi in via esclusiva all'Ateneo odierno resistente.**

---

<sup>6</sup> In particolare, si osserva che il principio del legittimo affidamento è stato riconosciuto e si è consolidato nel corso degli anni 70' del secolo scorso allorché la Corte di Giustizia ha affermato, chiaramente, che il principio in commento fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario e la sua inosservanza costituisce una violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione in grado di inficiare, quindi, la legittimità dell'atto.

In ambito europeo, il legittimo affidamento è di pertinenza non solo degli atti amministrativi, ma anche degli atti legislativi ed agisce nei rapporti fra gli stati membri, fra questi e le istituzioni comunitarie, tra queste ultime ed i cittadini.

Sul punto, si rileva che la dottrina tedesca, sin dagli inizi del secolo scorso, ha attribuito una notevole importanza all'affidamento del privato cittadino anche nei riguardi del soggetto pubblico e lo ha fatto derivare dal principio di certezza del diritto (*Rechtssicherheit*).

Lo scrivente difesa considera, altresì, che quest'ultimo principio è senza alcun ombra di dubbio un elemento fondamentale dello Stato di diritto, con la conseguenza che merita sicuramente una specifica tutela l'affidamento di ciascun cittadino il quale ha riposto la sua fiducia nel perdurare di un determinato assetto giuridico vantaggioso.

Non vi sono però “mere” violazioni di principi generali, ma vi sono, altresì, da evidenziare violazioni della *lex specialis*, con specifico riferimento agli art. 2 co. 4 del D.M. del febbraio 2014 e dell’art. 5 del D.R. a firma del Rettore dell’Università di Bari.

In tema di violazione delle prescrizioni del bando il Consiglio di Stato si esprime in questi termini: “il bando costituisce la *lex specialis* del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i ricorrenti”. (Così Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2709 del 27.05.2014, nonché Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).

Ancora, si tenga in considerazione quanto asserito dal **Consiglio di Stato, Sez. V, 17.03.2014, con la sentenza n. 1328** secondo cui: “il bando di concorso è la “*lex specialis*” della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell’amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).

Le regole cristallizzate nella “*lex specialis*”, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l’operato dell’amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell’attuazione.

L’amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa “*lex specialis*” della procedura (Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2000, n. 4304).

Infatti, il bando riveste, nell’interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell’azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura”.

Orbene alla luce di quanto esposto e sulla scorta del dato giurisprudenziale e dottrinale, l’agire dell’Amministrazione va tacciato di illegittimità con conseguente annullamento degli atti oggetto di impugnazione col presente ricorso.

#### **IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARzialità. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 DELL’ALLEGATO A DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.**

1. Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d’Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione. E’ confessato inoltre che in quella sede si è fatto un mero controllo formale al fine di verificare che fossero congruenti con quelle consegnate.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, ma anche la stessa *lex specialis* avesse previsto un’indicazione vincolante *ad hoc* nell’allegato 1 al D.M. 12 giugno 2013 (cfr. artt. 2 e 13, all. 1, D.M. 5 febbraio 2014).

2. Com’è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un’idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l’accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell’attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Proprio in un caso afferente a test di ammissione alla Facoltà di Medicina è stato chiarito che “*un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall’art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell’attività amministrativa. Il principio, intimamente*

*connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela" (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).*

**3.** Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (cfr., da ultimo, sempre sulla scia di quella che la difesa definisce una stella polare: T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986, anche **T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457**; in termini CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

**V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

Come anticipato in premesse il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 5 febbraio 2014.

È noto che, al fine di limitare al minimo le possibilità di manomissione dei plichi, il D.M. onerava **"Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, a consegnare presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e eventualmente lettera d)"**.

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all'Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti.

Il vizio dedotto, lesivo del principio di trasparenza immanente nel nostro ordinamento anche a seguito della l. 241 del 1990, è ancor più grave se si considera come non sia ad oggi appurabile dove sia intervenuta la sottrazione del plico. In poche parole a Bari o al Cineca? Anche le indagini, e magari incriminazioni dei rei o di parte dei soggetti "finali" coinvolti potrebbero non chiarirlo mai, considerando che in tali sedi (penali) la finalità principale è capire a chi è imputabile la sottrazione.

L'ultima attività verbalizzata dalla Commissione di concorso è, infatti, quella a chiusura delle operazioni di esame presso l'Ateneo conclusasi con la consegna "di tutti pacchi e i plichi oggetto della prova" al **"responsabile del procedimento per le incombenze consequenziali"**.

Da allora non è dato sapere come siano stati custoditi i plichi sulla base di quali direttive, date da chi e con che garanzie. Sappiamo solo che in un certo giorno del mese di settembre si rimetterà mano ai compiti per correggerli ed inviarli all'Ateneo che ne curerà l'abbinamento con l'anagrafica in proprio possesso.

Prima di allora non v'è alcuna garanzia che tali griglie risposte non siano state manomesse (essendo, peraltro, uniche non essendovi alcuna brutta copia, seppur annullata, cui fare riferimento). Appare scontato, al contrario, che ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. e, più in generale, avuto riguardo a come l'intero procedimento si svolge, in attesa della correzione o, comunque, ex artt. 2 e 12 dell'Allegato 1 del D.M. 5 febbraio 2014 delle determinazioni della Commissione, quest'ultima e/o

il R.U.P. avrebbero dovuto provvedere ad ogni garanzia di conservazione e custodia dei plichi e/o delle preventive acquisizioni delle immagini.

Ma così non è stato fatto, non essendovi, neanche sul punto, alcuna verbalizzazione. Non v'è dubbio, dunque, che *“laddove, tramite le risultanze processuali, risulti accertato che nell'arco temporale intercorrente tra la [consegna e la correzione], non sono state adottate tutte quelle misure idonee a garantire la custodia e la segretezza dei plichi è legittima la decisione del G.A. di annullare la procedura. La legittimità di tale decisione discende dal fatto che nell'ambito delle gare pubbliche, in conformità ai principi di buon andamento ed imparzialità cui deve sempre conformarsi l'azione della P.A., è necessario predisporre misure tali che, limitando il rischio di manomissione, possano garantire la segretezza delle offerte presentate e la par condicio tra i partecipanti. Di talchè, in assenza di predette misure - come accaduto nel caso concreto, ove si è constatata la mancata individuazione del soggetto responsabile della custodia ed il mancato accertamento da parte della Commissione giudicatrice dello stato di conservazione e delle modalità di risigillatura dei succitati plichi e buste - le operazioni di gara non possono che ritenersi invalide”* (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2010, n. 3203).

## **VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO 5 FEBBRAIO 2014.**

1. Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima.

*“L'approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell'Amministrazione competente, al di là dell'improprio ‘nomen iuris’, è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l'Amministrazione fa proprio l'operato della Commissione esaminatrice”* (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

Non si può dubitare, infatti, che *“anche se l'Amministrazione ha solo un potere di controllo sulla legittimità delle operazioni relative ai concorsi, resta ferma comunque la necessità di approvazione da parte della Amministrazione attiva della determinazione assunta”* (Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320), e ciò in quanto l'Amministrazione, *“oltre a svolgere un doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali”* (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 341) ha, *“per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria concorsuale, qualora dall'esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

2. Ciò appare ancora più evidente con riguardo ad elementi decisivi accaduti dopo la celebrazione della prova quali:

- la vicenda del plico di Bari;

- la verbalizzazione da parte di una Commissione del concorso di modalità di gestione totalmente difformi dalle indicazioni ministeriali di cui alle note 2 e 4 aprile 2014;

Di tali fatti non v'è traccia in nessuno dei provvedimenti impugnati giacchè il Ministero e gli Atenei hanno omesso qualsiasi nuova adozione provvedimento.

Non v'è dubbio che tali lacune siano tanto importanti da poter causare l'invalidità dell'intero procedimento riguardando *“aspetti dell'azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza”* dell'operato della Commissione (Cons. Stato, Sez. V, 22

**VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.**

1. Al caos generatosi in sede di prova a seguito dell'ingresso nelle aule della Digos si deve aggiungere un test pregno di errori. La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Regola assoluta osservata dai formulatori ministeriali è che tra le risposte suggerite il candidato ne dovrà *"individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili"*. Ogni risposta diversa dall'unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all'attribuzione di 1 punto) sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di - 0,40, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

In altri contenziosi vedremo, che alcune delle 60 domande sono errate, con più risposte esatte, imperfette o fuori programma.

Una prima notazione, tuttavia, è tranciante.

Questa difesa vuol far notare che non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé.

Non risulta, infatti, che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di centinaia di migliaia di giovani e delle loro famiglie. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

E ciò è diametralmente opposto a ciò che nel resto del mondo si fa. *"Test users should select tests that meet the intended purpose and that are appropriate for the intended test takers"*. Questo non avviene, perché non si è mai dimostrato che i test che vengono scelti e utilizzati: *"meet the intended purpose"* e che *"are appropriate for the intended test takers"*<sup>7</sup>.

Si deducono tali fondamentali osservazioni dagli scritti della **Prof.ssa Monica Barni**<sup>8</sup>, straordinario nell'Università di Siena ed unica docente in Italia ad occuparsi scientificamente di *"etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell'utilizzo di test"*. Il medesimo docente che, con **D.M. 7 agosto 2012**, è stato nominato dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un'altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all'abilitazione per i T.F.A.).

Mentre in America e nel mondo anglosassone<sup>9</sup>, ove i test vengono costruiti e sperimentati prima della somministrazione seguendo tutti i protocolli del caso, si sta seguendo una tendenza opposta all'uso di tali metodi di selezione e *"decine di college e università stanno riesaminando le loro politiche di ammissione al fine di de-enfatizzare i punteggi dei test"*, in Italia siamo all'anno zero.

I test somministrati sono costituiti da un assemblaggio di diversi item, la cui architettura d'insieme sembra non tener conto dei principi in base ai quali programmi e test devono essere costruiti e poi verificati. Sono anni che fuori d'Italia, ed in particolare nel mondo anglosassone, nel quale i test sono comunemente usati per decidere sulla vita delle persone a partire dall'età pre-scolare, si riflette

<sup>7</sup> <http://www.apa.org/science/programs/testing/fair-code.aspx#>

<http://ncme.org/resource-center/code-of-professional-responsibilities-in-educational-measurement/>

<sup>8</sup> BARNI M., Etica e politica della valutazione. Atti del XV Convegno GISCEL, Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche. Ipotesi ed esperienze, Milano 6-8 marzo, 2008; BARNI M., Diritti linguistici, diritti di cittadinanza: l'educazione linguistica come strumento contro le barriere linguistiche, Atti del Convegno di Viterbo, 6 novembre 2010.

<sup>9</sup> <http://www.fairtest.org/>



sulla responsabilità di chi produce e valuta test e sui risvolti etici della professione del "tester". Ne sono un esempio chiaro i vari codici di etica e le linee guida per buone pratiche prodotti e adottati da tutti gli enti e le associazioni che si occupano di costruzione di test e di valutazione: dall'associazione degli psicologi, a quella del "language testing", la valutazione linguistica, solo per citarne alcuni.

Trattasi di elementi assolutamente necessari per comprendere se quel test rispetta “i parametri di scientificità, validità, affidabilità, equità richiesti” e se quindi i risultati che emergeranno saranno valutabili allo scopo.

Al di là se la **domanda n. 36** ove vi è un errore di traduzione dall'inglese all'italiano legato al ruolo di Cambridge, è correttamente o non correttamente formulata, chi elabora un test, dovrebbe chiedersi perché è utile inserire quella domanda in quella determinata selezione. Per chiedersi e rispondere a ciò servono dei valutatori e non, solo, dei docenti in quelle discipline oggetto del test stesso.

**Ma tutto questo, in Italia, non è mai accaduto e nessuno si è mai chiesto se sia corretto affidare il futuro delle nostre generazioni a questi metodi così superficialmente impostati. Non esiste uno studio che, magari a campione, dopo i primi anni di tali test di selezione, ha appurato se gli ammessi erano, in effetti, i migliori tra quelli selezionandi.**

**2. Nel 2012/2013, per la prima volta, è stata questa difesa a sollevare questo problema.**

**Proprio in quanto la critica sarà sembrata opportuna, da quest'anno, viene fuori il ruolo di Cambridge Assessment che, così si legge, ha avuto incarico di “sviluppare un sistema di selezione per l'ammissione ai corsi di studio delle Università italiane, mediante l'adozione di Test di ammissione progettati da Cambridge Assessment”.** L'istituto ha elaborato i test. La commissione nominata dal Ministero li ha validati.

**Ma tale validazione è totalmente inidonea rispetto ai fini dei protocolli internazionali.**

La prova inconfutabile dell'idoneità di un test congegnato con tanta leggerezza è rappresentata dal fatto che il M.I.U.R., proprio perché il problema non se l'è mai posto, ha somministrato lo stesso test a Italiani, comunitari, uomini, donne, extracomunitari, cattolici, protestanti e islamici senza alcuna differenza tra sesso, razza, lingua e religione. Ma un test come quello che ci occupa è palesemente inidoneo a valutare congiuntamente e con lo stesso metro, senza discriminarli, tutti questi discenti. Trattasi di nozioni universalmente note ma che in Italia sembrano non essere mai giunte<sup>10</sup>.

**3.** Prima di poter somministrare un test (*LIVE test*), è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell'oggetto da valutare (*Planning phase*), alla selezione dei contenuti del test (*Design phase / initial specifications*), alla produzione vera e propria degli item (*Development test*). A tali già complesse procedure ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto, l'analisi dei risultati della sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intendeva misurare, cioè le conoscenze/competenze richieste. Solo dopo aver fornito prove evidenti del possesso di tali caratteristiche qualitative, il test può essere “messo sul mercato” e utilizzato.

La complessa schematizzazione rende evidente che la costruzione di un test non può essere il risultato di un mero assemblaggio di item costruiti da esperti delle materie oggetto di valutazione, ma che ogni item del test deve essere selezionato solo perché è in grado di fornire quelle informazioni che, insieme alle altre informazioni fornite dagli altri item che compongono il test, permettano di fare quelle inferenze che riguardano la capacità di un individuo, nel nostro caso, **di un giovane studente di frequentare proprio quel corso di studio.**

---

<sup>10</sup>Si veda [www.fairtest.org](http://www.fairtest.org). Per una visione diametralmente opposta alla cultura dei test americani, peraltro adeguatamente testati e sperimentati negli obiettivi prima di essere somministrati, si veda Diana Laufenberg: Come imparare dagli errori ([http://www.ted.com/talks/lang/en/diana\\_laufenberg\\_3\\_ways\\_to\\_teach.html](http://www.ted.com/talks/lang/en/diana_laufenberg_3_ways_to_teach.html)), e, in particolare, in fondo al video ove la docente americana evidenzia come sarebbe impossibile raggiungere obiettivi educativi adeguati con la cultura dell'unica risposta esatta. Vd. anche minuto 6 e ss. ove si chiarisce l'erroneità di un sistema di valutazione e apprendimento figlio del test a risposta multipla nel quale si dice e si insegna ai discenti a non sbagliare mai.

Nel caso di specie ci domandiamo se e come tutte queste procedure siano state messe in atto e se sia stato verificato e dimostrato che gli item scelti e utilizzati: "meet the intended purpose" e che "are appropriate for the intended test takers". Ci domandiamo cioè se il Ministero abbia previsto alcuna cautela per verificare se il test da somministrare fosse idoneo allo scopo previsto dalla L. n. 264/99. Dai documenti ministeriali, non emerge l'adozione della metodologia appena descritta, che invece, come può dettagliatamente notarsi nella perizia in atti, deve essere messa in atto nel caso di test di selezione.

Nell'Allegato A, contenente i "Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie", non solo vengono definiti in maniera assai vaga i contenuti del test, ma soprattutto non si spiegano i motivi per cui tali contenuti concorrano alla definizione delle competenze/conoscenze globali richieste ai candidati, e poi come tali contenuti siano resi operativi negli item, il modo in cui è determinato il peso che a ciascuna parte del test e a ciascun item viene attribuito per la formulazione del punteggio finale.

Eppure si tratta, come abbiamo visto sopra, delle fondamentali operazioni da compiere quando si costruiscono test "high stakes" di accesso.

Ad esempio, se si analizza la sezione relativa alla "Cultura generale e ragionamento logico", così declinata:

"Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico. Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo",

E se tali descrittori vengono comparati con gli item del test, le questioni che si pongono e che necessitano di una risposta documentata sono le seguenti:

in base a quale motivo e a quali considerazioni sono state selezionate tali conoscenze/competenze;  
in che modo, con quali metodologie è stato verificato che sono queste le conoscenze/competenze necessarie ad uno studente per frequentare con successo i corsi di studio indicati;  
come sono state definite e poi selezionate le conoscenze relative alla "cultura generale";  
come le competenze/conoscenze selezionate sono state operazionalizzate negli item;  
come è stata verificata la validità, affidabilità e equità del test, se non è stata effettuata la sperimentazione degli item e non sono state messe in atto delle procedure per la loro validazione;  
come è stato verificato il livello di difficoltà dei singoli item e il loro contributo allo scopo globale del test;

in base a quali criteri e procedure sono stati stabiliti i punteggi da attribuire agli item;

in base a quali criteri e procedure, soprattutto se non è stata effettuata nessuna sperimentazione e quindi in assenza di dati necessari a effettuare lo "standard setting", è stato definito il punto di taglio, cioè il punteggio in base al quale decidere il superamento/non superamento della prova e quindi l'accesso o il non accesso di un candidato al corso,  
quali procedure, soprattutto in assenza di sperimentazione, sono state messe in atto dopo la somministrazione degli item per verificare la loro efficacia.

Dalla documentazione ministeriale, e in particolare dagli scarni verbali delle riunioni della Commissione non arrivano le necessarie risposte ai precedenti quesiti, miranti a verificare se il test somministrato sia in grado di "meet the purpose" per cui è stato costruito.

Dalla lettura dei verbali non emerge la messa in atto delle procedure richieste per la produzione di un buon test, valido per gli obiettivi prefissati e in grado di fornire risultati affidabili. Emerge che la validità del test è stata decretata solo dal giudizio insindacabile dei membri della Commissione, effettuando un'analisi di superficie, soggettiva, dipendente esclusivamente dalle proprie

competenze nelle materie. In termini tecnici, i membri della Commissione hanno confidato solo nell'analisi sommaria della "face validity" del test, della loro apparenza esterna: sappiamo invece quanto questa sia fallace in quanto può portare alla selezione di item che non sono predittori affidabili delle competenze/conoscenze che si richiedono (v., fra gli altri, Davies et al., 1999: 59).

Non si evince dai verbali la messa in atto di nessun'altra verifica della validità e affidabilità del test. Considerata anche l'esiguità del tempo messo a disposizione della Commissione stessa per portare a termine tutte le operazioni (dal 23 aprile al 20 maggio 2013 per un totale di sole 5 sedute da 7-8 ore per le prove principali e di riserva per Medicina, Veterinaria e Architettura), non sarebbe comunque stato possibile effettuare le procedure necessarie alla validazione del test.

Stupisce come alcuni dei componenti la commissione che, come si deduce dalla loro affiliazione istituzionale, dovrebbero essere ben competenti di testing, perché impegnati in centri di produzione di test, e quindi ben a conoscenza delle complesse procedure richieste, abbiamo potuto acconsentire al fatto che un compito così oneroso – e soprattutto con conseguenze così pesanti per il futuro dei candidati - potesse essere realizzato in modo efficace e equo in un lasso di tempo così limitato e abbiamo potuto accettare di realizzarlo in modo così superficiale.

È evidente che un test prodotto in modo così superficiale non possa essere considerato idoneo ad essere strumento di selezione e ad individuare i migliori, proprio perché non sono stati tenuti in nessuna considerazione i principi in base ai quali gli item devono essere costruiti e poi validati.

\*

Le superiori censure, in quanto incidenti sull'intero concorso, investono e travolgono anche la comminatoria di inidoneità di cui al D.M. n. 449 (art. 10) per tutti i ricorrenti che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 20 punti in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233 e par. nn. 3672/11) e del C.G.A. e 4233/13) e del C.G.A. (10 maggio 2013, n. 466).

\*

#### **SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE E SOLO SUBORDINATAMENTE DI ANNULLAMENTO DELL'INTERA PROVA**

**3.1.** Preso atto di tutti i vizi sopra esposti, dobbiamo a tal punto comprendere, se, con riguardo alla specifica competizione che ci occupa, quella dell'annullamento sia, davvero, l'unica soluzione che, "*a termini di stretto diritto*", dovrebbe essere dichiarata.

Nella specie, infatti, siamo innanzi ad un'ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacché trattasi di una selezione che non consente affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un'abilitazione, un sigillo notarile o un posto di lavoro, ma faculta gli stessi, esclusivamente, ad essere ammessi ad un corso abilitante universitario solo all'esito del quale potrà ottenersi l'abilitazione. Autorizza tali aspiranti matricole, dunque, ad esercitare quel diritto allo studio e alla formazione professionale di spessore costituzionale sancito, senza alcuna limitazione di sorta, dall'art. 34 Cost. Nulla di più. Qui non vi sono altre caratteristiche e qualità dei partecipanti da verificare se non l'idoneità all'esito della selezione cui occorre sottoporsi (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521).

Se, poi, scavalcando il principio espresso chiarissimamente dal comma 1 dell'art. 34 della Costituzione, si volesse imporre un numero massimo di ammissibili, innanzi alla pletora che dimostra di avere gli stessi requisiti di partecipazione, allora non si potrà prescindere dall'individuare all'esito di una selezione legittima e conforme a legge.

Vero è, dunque, che il legislatore con le norme di cui alla L.n. 264/99 ha introdotto talune limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi, ma non può dimenticarsi che tali limitazioni sono in grado di comprimere il diritto allo studio costituzionalmente tutelato e che le stesse sono state concepite nell'alveo di quel procedimento amministrativo complesso che inizia con il carteggio Regioni, Ministeri, Ateneo e tavolo tecnico sul numero degli ammissibili a livello nazionale e si conclude con la pubblicazione della graduatoria nei singoli Atenei.

L'acclarato vizio di una delle fasi procedurali (nella specie individuabile con riguardo ai criteri più importanti, vale dire quelli relativi alle modalità di formazione della graduatoria), dunque, rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori.

Il diritto allo studio, infatti, può essere compreso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta.

La prova più lampante della correttezza di tale assunto è rappresentato dalla circostanza che non vi è alcuna fonte di legge che autorizza il contingentamento delle iscrizioni sulla base di un determinato punteggio ottenuto (ma solo dello stesso in rapporto ai posti disponibili), anche ove la capienza dei posti non necessita di alcuna ulteriore misura di limitazione degli accessi.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è affatto la selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli idonei, ma il diniego di ammissione al corso di laurea, imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo.

Sul punto ci si riserva di meglio approfondire in memoria e si richiama la giurisprudenza formatasi in tal senso (**Consiglio di Stato**, Sez. VI, 9 giugno 2014, n. 2935; **Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466** che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale in ipotesi di violazione dell'anonimato si era optato per l'ammissione dei ricorrenti e non per l'annullamento della procedura; **T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927**, confermata in sede di merito con sentenza **16 luglio 2012, n. 1352; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105**; già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, **T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008** e **T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**).

La seconda delle soluzioni è quella risarcitoria in forma specifica che verrà esplicitata nel paragrafo dedicato.

#### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA**

Nella specie, ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea.

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intime, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi alla Facoltà cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni. Tutti gli elementi addotti con i numerosi profili di censura spiegati, infatti, assumono una tale consistenza numerica, *“in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale”* (T.A.R. Napoli, n. 5051/11, cit.).

Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo del C.p.a., a tenore della quale <<quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori>>, la richiesta di essere reintegrato in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dal Corso universitario), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di frequentare il Corso), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dall'Amministrazione intimata, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi al corso di laurea cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni.

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che “il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, **con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale**” (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. “*sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*” e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa “sia in tutto o in parte possibile” (art. 2058 c.c.).

#### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI**

Solo in via subordinata, rispetto a tutte le domande presenti in ricorso, si spiega domanda risarcitoria in termini economici.

I ricorrenti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, hanno subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di *chance*.

Relativamente alla prima voce di danno, risulta già dimostrato *per tabulas* che la corretta formulazione dei quesiti in perizia avrebbe loro certamente consentito di colmare quel *gap* di un punti che, ad oggi, li vede esclusi.

In merito alla seconda voce di danno, “*sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile*” (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

*Medio tempore*, si impone l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, riguardando solo pochi studenti, non procurerebbe alcun disagio organizzativo alla Facoltà, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio.

A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293; Sez. VI, 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351), rilevando “*che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione*” (ord. n. 6305/05) e “*che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito*” (ord. n. 351/06).

Si omette<sup>11</sup>, quindi, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta stante il

---

<sup>11</sup> Un solo cenno merita la circostanza che la delibazione di un vizio generale quale quello dell'anonimato, già in fase cautelare, **non comporta affatto il rigetto della richiesta di ammissione ma ne conferma la fondatezza.** E ciò, prima di ogni altra deduzione, in rigoroso rispetto dell'art. 34 c.p.a.

pacifico orientamento del giudice d'appello (la più recente Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2014, n. 2407 e, nelle forme della sentenza in forma semplificata, T.A.R. Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 251 che dà atto della conferma di tale posizione da parte del C.G.A. *“visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno)”*).

---

La pronuncia giurisdizionale ed il riscontro del principio costituzionale dell'effettività della tutela, infatti, deve avvenire tenendo conto di tale norma a tenore della quale *“quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”*.

La prima domanda da porci, quindi, è rappresentata da cosa chiedono i ricorrenti e cosa possono ottenere in base ai motivi di ricorso spiegati.

L'interesse dedotto in giudizio non ha natura meramente oppositiva, si qualifica anzi come interesse di natura pretensiva, poiché parte ricorrente dichiaratamente aspira ad accedere al numero chiuso del Corso di Medicina e Odontoiatria. Un eventuale annullamento radicale delle prove selettive non sarebbe concretamente soddisfacente, poiché rimetterebbe semplicemente i candidati nella condizione di partenza, vale a dire quella di dover partecipare a nuova selezione, senza determinare neppure, stante la difficoltà e la complessità di organizzazione di simili dispositivi di verifica selettiva, un effetto anticipatorio della prova di accesso - rispetto al quale potrebbe sussistere un residuo interesse strumentale all'annullamento – prima del tempo in cui essa è naturalmente prevista per l'anno accademico successivo.

Essendo, infatti, imminenti le nuove prove per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina 2014-2015, l'annullamento della selezione per il 2014 farebbe, verosimilmente, slittare la ripetizione della prova in coincidenza con quella del nuovo anno accademico (tra 40 giorni), non producendo alcun effetto incrementale rispetto all'attuale posizione di aspettativa di parte ricorrente.

Ciò induce a una riflessione sulla possibilità che – limitando l'accoglimento del ricorso all'interesse attuale e concreto di parte ricorrente – la pronuncia giurisdizionale (di merito si intende) dovrebbe sempre avvenire in applicazione della norma di cui all'art. 34 comma terzo del C.p.a., a tenore della quale *“quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”*. Tale pronuncia di accertamento dell'illegittimità – che corrisponde alla richiesta di parte ricorrente di essere reintegrata in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea in Medicina e Odontoiatria 2014 – aprirà la strada alla valutazione della domanda risarcitoria in forma specifica di parte ricorrente e, per quanto qui interessa, alla perfetta coincidenza della strumentalità della domanda cautelare di cui si chiede la concessione rispetto alla pronuncia di merito.

A parere di chi scrive, quindi, il “vecchio pallino” della strumentalità della misura cautelare e dell'utilità maggiore che si ricaverebbe da un'ammissione soprannumeraria rispetto al successivo annullamento degli atti di concorso, si scontra oggi con la norma sopra citata superando ogni resistenza alla concessione della misura cautelare dell'ammissione con riserva.

In termini estremamente sintetici: ai sensi dell'art. 34 c.p.a., oggi, nel peculiare caso di specie di concorsi che si ripetono *ex lege* annualmente, l'annullamento del concorso è effetto a cui i ricorrenti hanno interesse assai limitato in quanto non residuerebbe alcun concreto vantaggio dubitandosi, come ben chiarito dalla giurisprudenza (T.A.R. Molise, n. 396/13), che si possa persino pervenire ad una pronuncia di tal guisa perché risulterebbe esclusivamente beffarda.

Se il riconoscimento del risarcimento del danno in forma specifica, quindi, è l'unica soluzione praticabile in ipotesi di annullamento di concorsi con tale tipologia, l'ammissione cautelare è perfettamente strumentale a tale effetto.

La mancata concessione della tutela cautelare, pertanto, darebbe vita persino a dubbi circa la persistenza dell'interesse all'azione, proprio perché, nella specie, l'art. 34 c.p.a. osterà all'annullamento del concorso (essendovene sempre uno nuovo da celebrare).

In ogni caso, ove non si ritenesse accedere alla superiore teoria che sembra trovare scontato conforto positivo nell'art. 34 c.p.a., **parte ricorrente dovrebbe comunque ottenere l'immediata ammissione giacché, preso atto dell'illegittimità dell'intera selezione che ha inciso su tutti i soggetti in maniera variamente determinante, deve essere immediatamente posto nella medesima situazione degli ammessi pur nella consapevolezza che ciò potrà comunque comportare l'annullamento dell'intera selezione (che dovrebbe precedentemente passare per l'integrazione del contraddittorio) in sede di merito. Grazie a tale riallineamento di tutte le posizioni lese da una procedura comunque illegittima, tanto gli ammessi quanto gli esclusi, potranno giungere sino alla definizione di merito del giudizio in una situazione di assoluta parità e si eviterà il consolidamento di posizioni, comunque guadagnate all'esito di un concorso illegittimo, che non meritano una migliore salvaguardia rispetto ad altre.**

Sulla base di ciò, quindi, la prova andrebbe annullata ma, nelle more, tutti i ricorrenti dovrebbero ottenere l'ammissione per attendere, in posizione di parità e senza che possa pesare sulla successiva decisione il tempo che dovrà intercorrere sino all'udienza di merito, l'esito del contenzioso.

#### SULLA ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO

Si ritiene il caso di precisare sin da ora che l'ammissione richiesta potrà anche avvenire in soprannumero (cfr. in tal senso **Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**; **T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105**; **T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051**; **T.A.R. dell'Emilia – Bologna, 22 aprile 2008, n. 1532**; **T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008** e **T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**), imponendosi le concorrenti considerazioni per cui l'accertata violazione di legge (art. 4 l. n. 264/1999) in cui sono incorse l'Ateneo, il MIUR e il CINECA comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente sulle prime due amministrazioni (nel senso del superamento del tetto, dal medesimo programmato) e non (onde consentire il rispetto del tetto medesimo) su altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro, bensì all' "*arbitro*" della competizione.

#### ISTANZA ISTRUTTORIA

Abbiamo riportato nella parte in fatto come il Rettore si era dichiarato disponibile all'annullamento con le seguenti dichiarazioni del Rettore Uricchio di Bari: ***"Il plico mancante era tra quelli destinati alla sede di Economia. Appena ce ne siamo accorti abbiamo chiamato subito il Ministero per chiedere chiarimenti e capire se questo episodio potesse invalidare la procedura. Ma il Ministero, dopo aver verificato che era tutto regolare, e che un plico in più era giunto in un'altra sede, quella di Milano Bicocca, ha autorizzato a procedere. Certamente – conclude Uricchio – se si fosse trattato di qualche problema più serio, i test sarebbero stati bloccati in tutta Italia"***.

La notizia che il plico fosse alla Bicocca è stata poi smentita e non si può far a meno di ribadire che se le formali comunicazioni del Miur con l'Ateneo di Bari avessero rispecchiato la realtà (ovvero avessero confermato l'assenza del plico) si sarebbe ottenuto un diverso epilogo della vicenda. Il Rettore Uricchio ha riferito ***"c'era un plico in meno, ma è risultato poi essere stato consegnato in un'altra sede universitaria dopo le verifiche che lo stesso Ministero ha tempestivamente fatto, e quindi è stata autorizzata la prosecuzione della prova senza alcuna difficoltà per i partecipanti"***.

A nostro avviso è dunque opportuno che si ordini al Ministero che si producano queste autorizzazioni e verifiche effettuate dal Ministero e intercorse tra le parti, o comunque comunicate all'Ateneo di Bari e che le stesse qualora non prodotte dalle controparti siano acquisite da codesto On.le TAR ai sensi e per gli effetti del combinato disposto ex art. 63 comma II cpa, 64 comma 3 e 210 cpc e ss.

**SI RITIENE POI OPPORTUNO, A PRESCINDERE DALL'INCOMBENTE DESCRITTO E ANCHE AI FINI DELL'INTERESSE MORALE E DI QUELLA CHE IN GERGO E' DEFINITA L'ETICA DELLA CAUSA, DISPORRE L'INTERROGATORIO LIBERO DEL RETTORE DI BARI ANTONIO FELICE URICCHIO SUI FATTI SUDETTI E CONSIDERANDO CHE PARTE DEI COLLOQUI TRA IL MINISTERO E L'ATENEO NELLA GIORNATA CONCITATA DELL'8 APRILE 2014 NON SARANNO STATI FORMALIZZATI (TRAMITE MAIL, NOTE UFFICIALI ETC.). All'uopo è opportuno ribadire come tale mezzo istruttorio "senza aprire crepe di sistema, si iscrive armonicamente nelle trame dell'ordinamento processuale amministrativo" (Tar Lombardia, Milano, Sez. III, Ord. 6 aprile 2011 n. 904).**

#### ISTANZA EX ART. 52 COMMA 4 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 4 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto della S.V.E. 12 novembre 2013, n. 23921.

**Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo ove i ricorrenti hanno**

**sostenuto la prova (di prima opzione), al M.I.U.R. e al CINECA nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale** (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei a mezzo pec.

Per questi motivi,

SICHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse dei ricorrenti, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, *“limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea”* riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano *“al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione”* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

- 1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di laurea e, per l'effetto ammettere i ricorrenti al corso di laurea indicato quale prima opzione e specificato alle tabella del presente atto e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati; del presente atto e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;
- 2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente delibati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimate **al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**;
- 3) in via ulteriormente gradata, in accoglimento degli altri motivi, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Roma Messina, 20 giugno 2014

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

I SOTTOSCRITTI

Cognome	Nome	C.F.
MARTUCCI	GIOVANNI	MTRGNN87P14E986T
ALBANESE	GIOVANNI	LBNGNN69L06L213B
CHIARAPPA	MASSIMO	CHRMMS73C12L702Q
DI BENEDETTO	FABRIZIO	DBNFRZ77H09A883G
ORANGER	ROBERTO	RNGRRT79L04A662P
LACANNA	ANTONIO	LCNNTN75T05H888M
FANELLI	DONATA	FNLDNT76T66A662A
MATERA	MONIA	MTRMNO87T63A048M
DAMBROSIO	PASQUALE	DMBPQL87C24A662P
FORTUNATO	ROSSELLA	FRTRSL95D65A048E
GRANDONE	RAFFAELE	GRNRFL83P22F205S
PERRONE	SARA	PRRSRA83D49C978B



BRESCIA	GIULIO	BRSGLI88B17A662O
MIRIZZI	DOROTEA	MRZDRT80P70A225I
NAPOLI	BARBARA	NPLBBR81P45A662T
PADUANELLI	GREGORIO	PDNGGR72P07L109F

delegano l'Avv. Michele Bonetti e l'Avv. Santi Delia, anche disgiuntamente, a rappresentarli e a difenderli, nel presente procedimento e giudizio conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti ed effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all'accesso agli atti.

Eleggono domicilio presso lo studio dell'Avv. Michele Bonetti sito in Roma via S. Tommaso d'Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto.

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.

FIRMATO VEDI ORIGINALE ANCHE AUTENTICATO DALL'UFFICIO POSTALE  
Roma 20 giugno 2014. Avv. Michele Bonetti